

## TORNATA DEL 19 APRILE 1871

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO GIUSEPPE BIANCHERI.

SOMMARIO. *Atti diversi.* = *Proposizione del deputato Fano per la limitazione del numero legale dei deputati presenti, e avvertenza del presidente.* = *Proposta del deputato Seismit-Doda sull'ordine del giorno, rinviata dal proponente dopo osservazioni del presidente e del deputato Morpurgo.* = *Presentazione della relazione sullo schema di legge per l'adozione di cartoline postali e per modificazioni alla legge postale.* = *Discussione dello schema di legge per modificazioni ad alcuni articoli del Codice penale, e aggiunte ad un editto sulla stampa* — *Modificazioni del ministro di grazia e giustizia all'articolo 1* — *Osservazioni del deputato Michelini* — *Emendamento del deputato Bortolucci* — *Obbiezioni del deputato Ferraris, e risposte del ministro* — *Osservazioni e critiche del deputato Crispi riguardo la precedenza del matrimonio religioso, e risposte del ministro e dei deputati Puccioni e Massari* — *Opinione del deputato Asproni* — *Emendamento del deputato Sulis* — *Opposizioni del relatore Bonghi agli emendamenti* — *Approvazione dei due articoli del Ministero e della Commissione* — *Articolo di aggiunta del deputato De Witt, ritirato* — *Obbiezione del deputato Crispi, e risposta del ministro.* = *Deliberazione di tenere domani Comitato invece della seduta pubblica.* = *Presentazione della relazione sullo schema di legge per estensione alle provincie venete delle tasse sulla manomorta e sulle carte da giuoco.* = *Presentazione di tre progetti di legge: approvazione di vendita di stabili demaniali; disposizioni riguardanti la diramazione di acque del canale Cavour; iscrizione in bilancio di assegni dovuti a diverse opere pie.*

La seduta è aperta alle ore 2 pomeridiane.

MASSARI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antecedente; indi espone il sunto delle seguenti petizioni:

13,552. Quattro impiegati al dazio-consumo in Como si rivolgono alla rappresentanza nazionale per ottenere che dal Governo siano rimborsate loro le spese che dovettero incontrare nelle traslocazioni impostegli.

13,553. 22 proprietari nel comune di Tortoli, rappresentato che, per effetto della crittogama che da più anni imperversava in quelle terre, i loro vigneti si resero totalmente improduttivi che si videro costretti a limitarsi alla seminazione ed al pascolo, domandano che la Camera provveda a che sia dal Governo fatto luogo al richiesto cambio di qualificazione e classificazione di tali proprietà.

13,554. 29 soci del comizio agrario d'Ivrea, 39 proprietari e rappresentanti diversi comuni di quel circondario e 188 elettori proprietari pure di quel luogo, associandosi alla petizione sporta dal comizio agrario di Torino, chieggono che il Parlamento respinga l'aumento proposto di un nuovo decimo sulla fondiaria.

### ATTI DIVERSI.

FANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Su che?

FANO. Sul processo verbale.

PRESIDENTE. Parli.

FANO. Nella seduta di ieri, la quale venne sciolta per mancanza del numero legale degli intervenuti, il nostro onorevolissimo presidente biasimò con belle e severe parole il contegno di quei deputati i quali trascurano il loro ufficio e gli interessi loro affidati, e non accudiscono debitamente ai lavori parlamentari. Questo fatto deplorabile per se stesso è reso ancora più grave in causa della sua frequenza, e di recente la pubblica opinione se ne è preoccupata vivamente. Conseguenza di questi scioperi parlamentari si è l'intralcio che ne viene al nostro lavoro legislativo, e quindi i dannosi indugi nella trattazione delle importantissime materie che ci vengono sottoposte. Ciò ridonda a detrimento dei pubblici interessi e della pubblica cosa, e a disdoro e a menomamento di quel prestigio di cui vorremmo veder circondate le istituzioni parlamentari, le quali ci sono tanto care.

La pubblica opinione, diceva, se ne è preoccupata, e la stampa, a qualunque partito appartenga, ha lamentato il fatto e tentò di studiarne i rimedi. Si è richiamato l'esempio di una gran nazione dove le istituzioni parlamentari sono le più antiche e radicate, e dove esse hanno fatta la più splendida prova, la quale non esige che la presenza di 40 deputati per la validità delle discussioni e delle deliberazioni della sua

Camera dei comuni. Io comprendo di quanto rispetto noi dobbiamo circondare le nostre istituzioni fondamentali, e certamente, a mio parere, fra le altre cose di cui dobbiamo congratularsi col nostro paese, si è che, magrado tante vicende e tante rivoluzioni e tante difficoltà che accompagnarono la nostra ricostituzione nazionale, dal 1848 in poi, si sia rimasti sempre fedeli allo Statuto promulgato, or sono 23 anni, mentre negli altri Stati d'Europa, tranne l'Inghilterra, si vennero in questo turno di tempo mutando e rimutando gli ordini costituzionali.

Ma se l'Inghilterra potè rimanere fedele al suo Statuto, si è che non le mancò la prudenza di piegare la sua antica Carta ai bisogni progressivi dei tempi, alle esigenze sociali, ed alle necessità della vita pratica. E tale grande esempio noi dobbiamo seguire, e nel rimanere fedeli alle nostre istituzioni, noi dobbiamo studiare di foggiarle e accomodarne il senso alle politiche necessità.

Mi duole di non veder presente l'onorevole Broglio, il quale nel suo bellissimo libro *Delle riforme parlamentari* ha dimostrato luminosamente la necessità di portare su questo proposito una radicale riforma.

Il Broglio ha deplorato con valide ed eloquenti ragioni l'ostinazione nostra nel rimanere attaccati a un sistema tanto dannoso per la facile procedura del nostro lavoro legislativo, sistema a cui non rimangono fedeli per altro, e citerò le sue parole che « per obbedienza ad un articolo dello Statuto tanto cieca e servile, da parere che sarebbe appena credibile fuori della muraglia della China. »

Sono parole del Broglio, e certamente non si tacerà questo nostro egregio collega di idee eccessivamente rivoluzionarie.

Quel che io intendo di proporre, si è di portare nel nostro regolamento interno una modificazione, per la quale noi possiamo discutere e deliberare colla presenza di un solo quinto dei deputati, e precisamente colla presenza di cento deputati.

Quando avrò campo di sviluppare questa mia proposta, dirò le ragioni che mi hanno fatto propendere pel numero di cento, che è desunto dalla media dei deputati presenti nelle varie sedute, le quali dovettero essere sciolte per mancanza del numero legale dei deputati intervenuti.

**PRESIDENTE.** Onorevole Fano, ella ha chiesto di parlare sul processo verbale, ed invece fa una mozione...

**FANO.** Io faccio una proposta appunto...

**PRESIDENTE.** Mi permetta che le osservi, che la sua mozione non è relativa al processo verbale, ed ella non ha neanche facoltà di annunziarla alla Camera. La presenti, e poi sarà trasmessa al Comitato, al quale spetta di ammetterla o no alla lettura, e quando ciò avvenga, ella avrà facoltà di svolgerla.

**FANO.** Io non intendo minimamente di sviluppare e sostenere la mia mozione in questo momento, e so

benissimo qual folla di obiezioni gravissime essa è destinata a suscitare. Nè io voglio confutarle previamente, poichè questo argomento non è all'ordine del giorno, e so che l'onorevolissimo nostro presidente a ragione non potrebbe oggi lasciarmi la parola. Ma in seguito, quando mi sarà dato sviluppare questa mozione, spero di mostrare che essa è utile e costituzionale, almeno più di tante altre deliberazioni già prese e che meriterebbero più di questa la taccia di incostituzionalità.

Comprendo l'arditezza della mia proposta, ma mi lusingo che l'onorevole Broglio e gli altri miei onorevoli colleghi, che consentono in questa opinione, assai più competenti ed autorevoli di me, vorranno appoggiarmi allora che questa proposta verrà discussa sia nel Comitato sia nella Camera.

**PRESIDENTE.** Ella dunque non ha alcuna osservazione da fare sul processo verbale?

**FANO.** Domando la parola per una mozione d'ordine. Io mi restringerò per ora a presentare sul banco della Presidenza la mia mozione.

**PRESIDENTE.** Per questo ella userà del diritto che spetta ad ogni deputato.

**FANO.** Ed io spero che la Camera...

**PRESIDENTE.** Non è il caso ora che spero o no. Usi del diritto che spetta ad ogni deputato a tenore del regolamento.

Dunque, se non vi sono altre osservazioni, s'intenderà approvato il processo verbale.

(È approvato.)

**GERMANETTI.** Ho domandato la parola pel solo motivo di pregare la Camera a voler dichiarare d'urgenza le due petizioni presentate dal comizio agrario e da vari altri cittadini del collegio d'Ivrea. So che l'onorevole Ercole crede che con queste petizioni non si fa altro che sfondare una porta aperta; io vorrei essere del suo parere, ma non lo posso essere del tutto.

Per conseguenza mi raccomando alla Camera perchè voglia dichiarare d'urgenza queste due petizioni di cui fu data lettura, e siano trasmesse alla stessa Commissione cui sono state trasmesse le altre consimili, e che deve riferire sui provvedimenti finanziari.

(La Camera acconsente.)

**MURGIA.** Prego la Camera a voler dichiarare d'urgenza la petizione di n° 13,553 di 22 proprietari del comune di Tortoli in Sardegna, i quali domandano che si faccia luogo al cambio ripetutamente chiesto di qualificazione e classificazione delle loro proprietà che figurano in catasto come vigneti, sebbene non lo siano da diversi anni per effetto della crittogama che le rese improduttive, e per cui si videro costretti di destinarle a pascolo.

(È dichiarata d'urgenza.)

**PRESIDENTE.** L'onorevole Frizzi ha deposto sul banco della Presidenza un progetto di legge, che verrà trasmesso al Comitato privato.

L'onorevole Fano ha pure presentato un disegno di legge, che verrà anche trasmesso al Comitato stesso.

Per urgenti affari di famiglia il deputato Piccoli chiede un congedo di 15 giorni; il deputato Berti Domenico di 10; il deputato Moscardini di 15; il deputato Busacca di 10; il deputato Sannadenti di 20; il deputato Luscia di 15; il deputato Cancellieri di 30.

(Cotesti congedi sono accordati.)

**SEISMIT-DODA.** Domando la parola sull'ordine del giorno.

Trovo notato fra i progetti di legge, che sono messi all'ordine del giorno, quello che riflette l'approvazione dei conti amministrativi del regno dal 1862 al 1867, ed il conto generale dell'amministrazione delle finanze del 1868.

Mi permetto osservare all'onorevole presidente ed alla Camera che la relazione sui conti amministrativi venne distribuita soltanto il giorno 14 ed il 15 corrente, e che si tratta di argomento assai grave.

Quindi prego l'onorevole presidente e la Camera di volere eliminare dall'ordine del giorno d'oggi la discussione di questo progetto di legge, e di voler concedere un breve spazio di tempo al suo rinvio, di alcuni giorni, affinchè i deputati abbiano agio di prendere in esame questa importante relazione, e non sottoporre oggi stesso alla discussione ed alla votazione le sue conclusioni.

Ieri non eravamo in numero legale; forse nol saremo neanche oggi. E con numero così scarso di deputati deliberare intorno un progetto di legge di tanta gravità, mi parrebbe inconsulto.

Io debbo brevemente giustificare, davanti alla Camera, l'opportunità di questa mia mozione. E per farlo mi basterà leggere poche linee della relazione dell'onorevole Morpurgo:

« In qual forma i conti dovessero essere esibiti, quali provvedimenti avessero dovuto precedere la loro presentazione, a quali avvertenze e formalità avesse dovuto piegarsi l'amministrazione prima di sottoporli al voto della Camera elettiva, è indicato nella legge del 14 agosto 1862, nel regio decreto 3 novembre 1861 e nel regio decreto 25 novembre 1866. Molte ed essenziali discipline di questa parte del nostro diritto amministrativo non vennero invece osservate. I ministri non compilarono per ciascun esercizio il conto della loro amministrazione; non vennero esposte per ciascun anno *in tempo debito tutte le operazioni relative alla riscossione ed all'impiego del pubblico danaro*, e quindi i conti di ciascuno de' sei anni non presentano *lo stato terminativo dell'entrata e dell'uscita*. Non si poterono unire a corredo del conto generale tutti i conti e documenti richiesti dal decreto del 3 novembre 1861. Non vennero chiusi i sei esercizi nel periodo dal 1862 al 1867; non vennero accertati per ciascun anno i resti attivi e passivi, nè furono trasportati, come si doveva, all'anno successivo.

« Altre irregolarità avvennero rispetto alle maggiori spese; e sopra le più importanti sarà necessario trattenerci con più lungo discorso in questa relazione. »

Così l'onorevole Morpurgo.

Le *maggiori spese*, che si tratta di sancire con questa votazione, consumate durante sei anni e delle quali parla la relazione, ammontano ad oltre 150 milioni. La relazione constata inoltre che, nel breve periodo di un anno, fra i due ministri Cambray Digny e Sella fuvvi una divergenza, nella determinazione del disavanzo del Tesoro, di 160 milioni, circa. L'onorevole Cambray Digny infatti lo faceva salire a 397,262,620 54, e l'onorevole Sella, pochi mesi dopo, lo riduceva a 237,401,849 57.

Chi dei due aveva ragione?

Ora si tratterebbe di mettere la sabbia, in fretta in fretta, su questo stato di cose, su questo caos amministrativo.

Se la Camera vuole farlo, io bramerei almeno lo facesse in modo non troppo affrettato, e quando si fosse ben certi che ci troveremo qui dentro nel numero voluto per deliberare.

Pregherei quindi che, vista l'importanza dell'argomento, la Camera, e per essa l'onorevole nostro presidente, volesse aspettare che siano trascorsi cinque o sei giorni, prima di intraprendere la discussione sui conti amministrativi dal 1862 al 1867, onde ciascuno di noi possa non solo leggere la relazione, ma studiarla, paragonandola a quella della Corte dei conti, che l'onorevole ministro presentò il 10 marzo 1870, e che contiene dei gravissimi ammaestramenti.

**MORPURGO.** Se ho ben compreso le parole dell'onorevole Seismit-Doda, egli ha domandato alla Camera di togliere dall'ordine del giorno il progetto di legge segnato col numero 3 per dar tempo ai deputati di leggere la relazione e maturare il proprio voto. Egli ha quindi chiesto che sia tale discussione differita ad altro giorno.

Non ho alcuna opposizione a fare a questa sua proposta e non è quindi per oppormi che ho chiesto di parlare, ma intendo solo parlare sul tenore delle dichiarazioni che egli ha fatto alla Camera per giustificare questa sua domanda.

L'onorevole Seismit-Doda mi fece l'onore di leggere alcuni periodi della mia relazione, e volle con questo dimostrare la gravità del voto che la Camera deve dare sopra questa materia. Neanche a questo riguardo mi occorre fare obiezioni. Desidero fare soltanto una semplice osservazione.

Tutto quello che ho scritto nella mia relazione, tutto ciò che vi ho constatato si trova già ampiamente descritto e dimostrato in un documento che venne distribuito alla Camera da molto tempo.

All'onorevole Seismit-Doda, il quale si tiene a giorno di tutto ciò che, riguardo a questa materia, si fa in quest'Assemblea, non ho bisogno di ricordare che

venne distribuita alla Camera una relazione della Corte dei conti intorno ai conti degli esercizi finanziari che cominciano col 1862 e terminano col 1867. Ebbene, l'onorevole Seismit-Doda, ricordando quella relazione, mi concederà che le osservazioni da me fatte nella mia relazione intorno ai conti amministrativi erano già state enunciate e dimostrate alla Camera nella relazione, di cui non ricordo la data, della Corte dei conti; e quindi le avvertenze da me fatte potevano certamente essere note da molto tempo ai nostri colleghi.

Non ho altro da aggiungere; io volevo solo fare questa dichiarazione, che vale a precisare il senso della domanda fatta dall'onorevole Seismit-Doda.

**SEISMIT-DODA.** Ringrazio l'onorevole Morpurgo dell'appoggio che egli, colla sua autorità di relatore, volle dare alla mia proposta...

**MORPURGO.** Non l'ho appoggiata...

**SEISMIT-DODA...** ed insisto nella preghiera che ho avuto l'onore di formulare, corroborata anche da queste esplicite dichiarazioni dell'onorevole relatore.

**PRESIDENTE.** Onorevole Seismit-Doda, mi permetta di osservare che l'onorevole Morpurgo non ha punto dato appoggio alla sua mozione.

Avverto poi che, non essendo presente l'onorevole ministro per le finanze, il quale possa rispondere alle sue osservazioni, io non potrei invitare la Camera ad emettere una deliberazione in proposito; d'altra parte il disegno di legge al quale ella accenna è iscritto nell'ordine del giorno al numero 3; per ora abbiamo altri due progetti da discutere. Del resto consta che il ministro delle finanze è trattenuto nell'altro ramo del Parlamento per assistere alla discussione del progetto di legge sulla riscossione delle imposte. Quando l'onorevole ministro sarà presente, mi farò un dovere di comunicargli le osservazioni da lei presentate; quindi, ove occorra, la Camera delibererà sulla sua mozione.

**SEISMIT-DODA.** Domando la parola per un fatto personale.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**SEISMIT-DODA.** L'onorevole presidente disse che l'onorevole Morpurgo non ha punto appoggiato la mia mozione.

L'onorevole Morpurgo ha esordito col dire, se bene ho udito, che egli si associava alla mia proposta di differimento della discussione...

**MORPURGO.** No. Domando la parola per un fatto personale.

**SEISMIT-DODA...** Ha detto almeno che non vi si opponeva. Ha soggiunto poi che quanto vi era di grave nella sua relazione era stato desunto da quella relazione della Corte dei conti che fu distribuita da gran tempo alla Camera e che tutti già conosciamo.

Dichiarando adunque l'onorevole Morpurgo che egli non si oppone alla mia proposta di dilazione di qualche giorno, non fa altro che dare maggiore autorità

alla mia proposta; ed aggiunge poi l'autorità, altrettanto competente, della Corte dei conti alla pregiatissima sua, nel giustificarsi di avere attinto dalla relazione della Corte dei conti gli appunti mossi dalla sua relazione.

Quindi vede l'onorevole presidente che l'onorevole Morpurgo non ha fatto che avvalorare quegli apprezzamenti che io ebbi l'onore di indicare sommariamente alla Camera, valendomi dello stesso testo della relazione.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Morpurgo ha facoltà di parlare per un fatto personale.

**MORPURGO.** Io mi accordo perfettamente con l'interpretazione assai autorevole che l'onorevole presidente ha dato alle pochissime parole da me pronunziate.

Era un sentimento di convenienza che mi impediva di oppormi alla proposta dell'onorevole Seismit-Doda. Si comprende che, come relatore della Commissione per i conti amministrativi, io dovevo dichiarare che la Commissione stessa, ed io suo relatore, siamo sempre agli ordini della Camera; quindi da parte nostra non possiamo associarci alla proposta dell'onorevole Seismit-Doda. Noi dichiariamo alla Camera che siamo sempre ai suoi ordini, ed intanto ringrazio l'onorevole presidente della spiegazione che ha data alle mie parole.

**PRESIDENTE.** Onorevole Seismit-Doda, la prego di riservare la sua mozione...

**SEISMIT-DODA.** Sì, sì, come ella vuole. Riservo tutto. Noi qui dentro non facciamo altro che riservare sempre e tutto.

#### PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE.

**DINA, relatore.** Ho l'onore di presentare la relazione della Commissione incaricata dell'esame del progetto di legge per l'adozione di cartoline postali, e per modificazioni alla legge postale. (V. *Stampato* n° 78-A)

**PRESIDENTE.** Questa relazione sarà stampata e distribuita.

#### DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER MODIFICAZIONE AD ALCUNI ARTICOLI DEL CODICE PENALE, E ALLA LEGGE SULLA STAMPA.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge per modificazioni ad alcuni articoli del Codice penale, e della legge sulla stampa. (V. *Stampato* n° 44-45)

**ALIPPI.** Domando la parola per una mozione d'ordine.

**PRESIDENTE.** La indichi.

**ALIPPI.** Come uno dei sottoscrittori del progetto di legge relativo all'esercizio della professione di avvo-

cato e di procuratore, pregherei l'onorevole ministro guardasigilli a dichiarare se accetta i principii del progetto stesso, o, in caso diverso, a compiacersi di accennare quali altre intenzioni egli abbia in proposito.

**PRESIDENTE.** Onorevole Alippi, questa non è una mozione d'ordine; è un dovere che ha da compiere e che avrebbe compito il presidente ove non fosse stato interrotto.

Onorevole ministro, la prego dichiarare se accetta il progetto della Commissione.

**DE FALCO, ministro di grazia e giustizia.** Io accetto il progetto quale è stato formulato dalla Commissione, meno questi pochi mutamenti più di parole che di sostanza.

Nell'articolo 1, dove è detto: « Agli articoli 268, 269 e 270 del Codice penale del 20 novembre 1859 sono sostituiti i seguenti, ecc., » per rendere il concetto ancora più chiaro, e per mostrare che questa surrogazione porta con sè l'abrogazione degli articoli accennati, vorrei che si dicesse: « Sono abrogati gli articoli 268, 269 e 270 del Codice penale del 20 novembre 1859 e surrogati i seguenti, ecc. »

Quanto all'articolo 268, con cui si provvede ai discorsi proferiti o letti in pubblica riunione, nell'esercizio del suo ministero, da un ministro del culto, con cui abbia espressamente censurate le istituzioni o le leggi dello Stato, osservo che nell'articolo proposto dalla Commissione non si fa parola di un'altra ipotesi che era pur preveduta nel Codice penale del 1859, vale a dire della censura fatta con scritti diffusi o altrimenti pubblicati, quali sono le *Pastorali*, le *Istruzioni curiali* ed altri simili che potessero contenere una censura diretta ed espressa delle leggi medesime. Questa sarebbe una lacuna che vorrei fosse tolta aggiungendo le parole: « o con scritti altrimenti pubblicati. »

Infine all'ultimo articolo nel quale si prevede ogni altro fatto che costituisca reato, sia a norma del Codice penale, sia per la legge sulla stampa, vorrei venisse aggiunto che quando questo fatto viene commesso dal ministro del culto con abuso nell'esercizio del suo ministero, sarà punito colla pena stabilita rispettivamente nel Codice penale o nella legge sulla stampa, non applicata però nel minimo del grado.

Queste semplicissime mutazioni io propongo; e quando verrà l'occasione indicherò le ragioni che mi inducono a suggerirle e la sede in cui devono essere collocate.

**PRESIDENTE.** Prego l'onorevole ministro di comunicarmi le nuova redazione di questo articolo primo.

**MICHELINI.** Chiedo di parlare per una mozione d'ordine.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Michelini ha facoltà di parlare.

**MICHELINI.** Io aveva pregato il signor presidente di iscrivermi per parlare sopra quest'articolo primo.

Naturalmente voleva parlare sulla redazione stata presentata dalla Commissione. Vedo che ora sono stati presentati degli emendamenti i quali, per quanto ho potuto udire, toccano la sostanza del progetto di legge.

Sarebbe stato opportuno che tali emendamenti fossero stati stampati acciò la Camera li conoscesse.

Non ne faccio specifica proposta per non ritardare la discussione. Bensì sarò costretto a rinunciare alla facoltà di parlare che aveva chiesto, perchè o per la fievole voce del signor ministro, o per difetto di udito, non ho potuto farmi esatto concetto degli emendamenti che furono da lui proposti.

**PRESIDENTE.** Onorevole Michelini, le farò osservare che le modificazioni introdotte in quest'articolo non variano menomamente la sostanza delle disposizioni. Io darò lettura di questo articolo colle modificazioni proposte ed ella vedrà che non sono punto sostanziali.

« Art. 1. Sono abrogati gli articoli 268, 269 e 270 del Codice penale del 20 novembre 1859, e surrogati i seguenti :

« Art. 268. Il ministro di un culto, che nell'esercizio del suo ministero con discorso proferito o letto in pubblica riunione o con scritti altrimenti pubblicati abbia espressamente censurato o con altro fatto pubblico abbia oltraggiato le istituzioni, le leggi dello Stato, un decreto reale o qualunque altro atto della pubblica autorità, sarà punito col carcere fino a sei mesi e colla multa sino a lire mille.

« Art. 269. Se il discorso, o fatto pubblico, di cui nell'articolo precedente, sono diretti a provocare la disobbedienza alle istituzioni, alle leggi dello Stato, a un decreto reale o ad un altro atto della pubblica autorità, la pena sarà del carcere da sei mesi a due anni, e della multa da mille a due mila lire.

« Ove la provocazione sia seguita da sedizione o rivolta, l'autore della provocazione, quando non sia complice, sarà punito col carcere da due a cinque anni e colla multa da due mila a tre mila lire.

« Art. 270. Ogni altro fatto che costituisca reato secondo le leggi penali o secondo la legge della stampa, commesso dal ministro del culto nell'esercizio del suo ministero, sarà punito con le pene quivi stabilite, non applicate nel *minimum*. »

La discussione generale è aperta.

Nessuno chiedendo di parlare, si passa alla discussione degli articoli.

Il deputato Michelini ha facoltà di parlare sull'articolo primo.

**MICHELINI.** Come ho dato il mio voto alla legge per le garanzie dell'indipendenza del Papa, così lo darò ancora a questa, che le è molto affine.

Non approvo intrinsecamente nè l'una nè l'altra. Ma le considero come leggi politiche, leggi di transizione tra il passato che era molto anormale e l'avvenire che lo sarà molto meno.

E quanto a questa legge in particolare io non posso

a meno che desiderar ardentemente che sia presto abrogata, non meno che la sezione terza del Codice penale, cui essa si riferisce, e cui è destinata a modificare in alcune parti.

Tale sezione, che comprende gli articoli 268, 269 e 270, è intitolata: *Degli abusi dei ministri dei culti nell'esercizio delle loro funzioni*. Solamente questo titolo basta per dimostrare che le disposizioni che vi sono contenute debbono essere cancellate da una buona legislazione.

Agli occhi della legge, agli occhi dei Governi non vi sono ministri di culti, non sono che cittadini. Se quelli commettono reati debbono essere puniti nè più nè meno degli altri. Una volta, sotto i Governi dispotici, lo erano meno; guardiamoci dall'altra ingiustizia di punirli di più.

Chi sono questi ministri dei culti? Quale è il criterio per conoscerli nelle varie credenze cristiane, alcune delle quali veri ministri non hanno, anzi in tutte le religioni, i cui seguaci possono prendere domicilio in Italia? Debbono coloro che sono incaricati di applicare la legge, studiare l'organamento e la disciplina delle varie religioni per conoscere e giudicare delle qualità che danno il sacerdozio? Debbono interrogare e star ai responsi dei rispettivi sacerdoti?

V'ha di più. I sacerdoti nell'esercizio delle loro funzioni non tralasciano di essere cittadini, e loro deve essere permesso ciò che lo è a tutti gli altri. Il commettere reati in tale esercizio può essere una circostanza aggravante, ma simili circostanze possono verificarsi anche in altri casi, anche per chi non è ministro dei culti. Vi provvede la latitudine lasciata al magistrato tra la pena massima e la minima.

Sta bene che nel Codice penale ed in altre parti della legislazione siano disposizioni speciali riguardanti i pubblici ufficiali, perchè la costoro condizione è regolata da leggi fatte dai poteri dello Stato; essa è quindi nota ai giudici ed a tutti. Ma è cosa anormale il sottoporre a disposizioni speciali una classe di persone, la cui condizione non dipende dalla legge stessa, ma da coloro nei quali la legge non riconosce l'autorizzazione di conferire questa o quell'altra qualità.

Ammessa la separazione dello Stato dalla Chiesa, devono cadere tutte le distinzioni, favorevoli o sfavorevoli, tra i preti e gli altri cittadini.

Associandomi quindi al desiderio della Commissione, la quale dice essere tutt'altro che aliena dal riconoscere che il nostro Codice penale meriti riforma in talune delle sue disposizioni concernenti la polizia dei culti, io vado più oltre, e dico doversi abrogare tutte le disposizioni che riguardano i culti, i quali devono essere tutelati nè più nè meno che l'esercizio di tutti gli altri diritti.

Dichiaro frattanto che darò il mio voto, come a questo articolo 1, così a tutta la legge.

**BORTOLUCCI.** L'articolo primo formulato dal Mini-

stero ed accettato in massima dalla Commissione, porta, a mio avviso, una gravissima mutazione nella legge penale ora vigente in fatto di reati che siano commessi da ministri di qualunque culto nell'esercizio del loro ministero.

Questa mutazione è precisamente quella che viene indicata dalle parole: « un decreto reale o qualunque atto della pubblica autorità, » che si leggono in questo articolo, da sostituirsi al 268 del vigente Codice penale.

Signori, a me sembra che l'estendere le disposizioni penali contro i ministri del culto fino al punto di rendere reato un'espressione, una critica qualunque fatta contro un decreto reale non solo, ma contro un atto qualunque di una pubblica autorità, sia tale esorbitanza che non meriti la pena di essere qui a lungo dimostrata.

Io domando se è conforme ai principii di ragione e di giustizia, se è conciliabile colla libertà che si vuol dare alla Chiesa, il dichiarare passibile di una pena così grave di sei mesi di carcere e di mille lire di multa il sacerdote od il ministro di un culto qualunque, il quale si permetta di censurare, o, in qualche modo, anche vilipendere un atto, per esempio, di un sindaco, o di un delegato di pubblica sicurezza, il quale atto non si trovi veramente conforme alle dottrine e alla morale religiosa.

Adesso non voglio discutere se il ministro del culto faccia bene o male a criticare gli atti del Governo; desidererei che non si desse mai occasione al sacerdote di portare le sue censure sopra questi atti. Ma credo in pari tempo che lo estendere in siffatta guisa le sanzioni penali sia evidentemente una soverchia restrizione portata alla libertà del ministero sacerdotale; sia un impedire la missione del ministro del culto, laddove egli riconosca essere l'atto governativo redarguibile nel campo della morale e della religione, ed essere quindi suo stretto dovere di metterne in guardia i credenti.

Domanderei pertanto alla Commissione ed al suo relatore, non che all'onorevole ministro guardasigilli, se realmente non fosse il caso di restringere la portata di questo articolo primo alle censure ed agli oltraggi contro le istituzioni e le leggi dello Stato, come già prescrive il Codice vigente, resecando le parole « un decreto reale o qualunque altro atto della pubblica autorità. » Imperocchè io credo che sia abbastanza tutelato l'interesse dello Stato e quello della quiete e dell'ordine pubblico quando si proibisce ai ministri del culto di censurare o vilipendere in pubblico, o con discorsi, o con scritti o con atti qualunque, le istituzioni o le leggi dello Stato, nell'esercizio del loro ministero.

Questa è la proposta che intenderei di fare, e che raccomando alla saviezza della Camera.

**FERRARIS.** Veramente io non dovrei osare di fare una

osservazione così umile e pedestre; nulladimeno sorgo a parlare, perchè in materia di legislazione e soprattutto nelle formule della legge bisogna sempre rendersi ragione del perchè se ne usi una piuttosto che un'altra.

Secondo la prima proposta del Ministero e quella della Commissione, l'articolo 2 cominciava con queste parole: « Agli articoli 268, 269 e 270 del Codice penale sono sostituiti i seguenti, ecc., » formula consueta che fu sempre adottata in simili circostanze. Ora, io desidererei di essere informato delle ragioni che hanno condotto il signor ministro ad introdurre una variazione. Questa mutazione, a mio avviso, non ha nessuna portata, nè potrebbe ricevere veruna spiegazione. Si dice sostanzialmente la stessa cosa; imperocchè invece della semplice sostituzione, la quale è formula che porta con sè la necessità dell'abrogazione dell'antica disposizione, si vuole che si dica: « Sono abrogati gli articoli tali e tali, e ad essi sono sostituiti i seguenti. »

Come vede la Camera, è questa un'osservazione molto umile. Però, siccome in materia di legislazione, ed ogni qualvolta venga a ricercarsi la volontà del legislatore, si fanno delle induzioni e delle congetture sul motivo per cui siasi voluto adottare una dizione anzichè un'altra, io credo che il signor ministro sarà abbastanza cortese per volermi dare una spiegazione, la quale servirà, non tanto a me, come a coloro che dovranno applicare questa legge.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Mi riservo di rispondere all'onorevole Bortolucci quando scenderemo alla discussione dell'articolo 268; per ora dirò brevi parole sopra l'obbiezione dell'onorevole Ferraris.

L'onorevole Ferraris domanda perchè si è sostituita alla prima formola dell'articolo 1 l'aggiunta *sono abrogati*. Io convengo perfettamente con lui nel ritenere che la prima formola conteneva quel medesimo concetto che si vuole esprimere colla proposta aggiunta, perciocchè la dichiarazione: *agli articoli 268, 269 e 270 del Codice sono sostituiti i seguenti*, significa appunto che i primi restano senza alcun valore, e che ad essi vengono sostituite le disposizioni novelle.

Ciò non pertanto, siccome qualcuno disse che in questa formola non si conteneva un'abrogazione espressa degli articoli medesimi, e siccome qualche disposizione di quegli articoli si sarebbe potuto, se volessi anche per erronea interpretazione, credere ancora sussistente, così si è creduto, per maggiore chiarezza e precisione di linguaggio, adoperare questa formola, la quale dall'un lato dichiara l'abrogazione degli articoli precedenti, e dall'altro contiene la surrogazione delle nuove disposizioni.

Del rimanente questa formola non è nuova. Nel Codice francese, che si è andato con delle leggi speciali di mano in mano accomodando, la formola che si adopera, è sempre questa: *sont abrogées... et sont substituées*. Ecco la ragione per la quale si è adoperata questa locuzione, la quale, io lo ripeto ancora una volta,

non contiene nè più nè meno di quello che era compreso nella prima formola dell'articolo.

Essendo del resto tutti concordi nel concetto, non credo che valga il pregio di fare una questione sulle parole onde l'articolo medesimo è compilato.

**PRESIDENTE.** La parola spetterebbe all'onorevole Crispi; ma forse è meglio di risolvere prima questa questione.

*Voci.* Sì! sì!

**FERRARIS.** Se mi permette l'onorevole signor ministro, gli farò quest'altra osservazione.

Se colla formola che egli attualmente propone verrebbe tolto il dubbio per gli articoli 268, 269 e 270 del Codice penale, allora noi facciamo nascere il dubbio per quelle altre leggi in cui si è adottato la formola, colla quale puramente e semplicemente si dice: sono abrogati gli articoli, ecc.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Ma non ne abbiamo altre.

**FERRARIS.** Se in Francia si è adottata un'altra formola, io non discuterò se essa sia più chiara, più efficace; ma fatto è che da noi in moltissime altre leggi si è adottata un'altra formola.

Del resto io non voglio insistere su questo argomento. Ho già dichiarato che la è questa una osservazione umile e pedestre; ma sarà per lo meno inteso che l'aver adottata un'altra formola in tutti gli altri casi, non importa neppure quel dubbio, ad antivenire il quale si sarebbe introdotta la nuova variazione.

**CRISPI.** L'onorevole Bortolucci pare che non siasi accorto del beneficio che viene al clero cattolico da questa legge. Ed io dico ciò, non perchè sia favorevole alla legge stessa nel suo complesso, ma perchè da tutti altri mi sarei aspettata un'opposizione, meno che dall'onorevole Bortolucci, il quale rappresenta in questa Camera un partito che tutti conosciamo, ed il quale deve esser lieto della riforma. Per me questa legge dovrebbe essere diversamente redatta; e poichè il Parlamento viene ad una correzione del Codice penale in quella parte che riguarda i reati dei ministri dei culti, esso dovrebbe anche rifare tutta la materia dei reati di religione.

Se l'onorevole Bortolucci ponesse mente all'articolo 268 che il ministro guardasigilli vuole abrogato, troverebbe nel medesimo che la pena del carcere non è mai minore di tre anni. Ora il nuovo articolo che viene a sostituirlo comincia dal migliorare la definizione del reato, e poscia viene a ridurre la pena in guisa che il massimo della stessa è appena di sei mesi.

Adunque non è di questo che bisogniamo lagnarci; quello di cui dobbiamo lagnarci si è che la riforma è incompleta, e che molte lacune ancora restano nella legislazione penale dopo la votazione della celebre legge sulle garanzie pontificie.

Tre lacune, o signori, io trovo nella nostra legislazione penale e desidero che vengano presto colmate.

La prima lacuna interessa una delle più importanti regioni dello Stato che è la Toscana.

Il Codice del 1859, come tutti sapete, non ha vigore in questa provincia, ed il Codice che vi ha vigore pei reati di religione è reazionario, è indietro nei principii giuridici che l'informano anche ai Codici dei Governi civili che precedettero quello del 1860. A quel Codice sarebbe necessario di portare una radicale riforma. Ricordate, o signori, che nel Codice toscano è niente di meno proibita la propaganda anticattolica, è punita la bestemmia, e vi sono altri reati di simile natura che voi non trovate più nei Codici delle moderne popolazioni di Europa.

L'altra lacuna è questa.

Io, signori, non comprendo come il Governo il quale è venuto a proporre una correzione agli articoli 268, 269 e 270, copiando quasi alla lettera il Codice penale belga, non abbia anche introdotto nel nostro Codice penale un altro reato dal Belgio riconosciuto, il quale consiste nell'atto della benedizione nuziale...

*Una voce a destra.* Oh! oh!

**CRISPI...** il quale precede il contratto di matrimonio.

Ho sentito un'esclamazione che devo giudicare molto strana, perchè colui che l'ha fatta non si è resa ragione dello stato dell'attuale legislazione.

Quando fu sanzionato il Codice del 1859, in Piemonte non esisteva il contratto civile del matrimonio.

Il matrimonio in Piemonte era religioso. Quindi non era necessario d'introdurre nella legge penale un articolo il quale punisse il ministro del culto che, usurpando funzioni che non può esercitare, si rende colpevole dinanzi la società.

Si dirà, che a noi non importa che vi siano cittadini i quali, invece di ricorrere al sindaco per contrarre matrimonio, si presentino al prete.

Ebbene, signori, l'usurpazione delle pubbliche funzioni vi è sempre.

Se nel Codice non si fosse prescritto che il matrimonio è un contratto eminentemente civile, l'usurpazione delle funzioni dalla parte del prete non avverrebbe. Aggiungete, signori, che il nuovo Codice civile, nei diritti successorii fra i congiunti, meno il caso in cui vi siano conflitti d'interessi, tra i nati da matrimonio civile ed i nati da matrimonio religioso, non ammette differenza.

Ora, lasciandosi ai preti la facoltà di congiungere in matrimonio i cittadini, ci troveremo in un paese nel quale vi saranno due ordini di famiglie: un ordine di famiglie interamente civile ed un altro interamente religioso, i quali, l'uno accanto all'altro, si riveleranno per quel contrasto che ognora diviene più manifesto fra le due società, la nazionale e la cattolica.

In Italia vi sono di coloro i quali credono più al matrimonio religioso che al civile e disprezzano la vostra legge, la cui disobbedienza resta impunita, quando non vi ha una sanzione penale. Nel Codice belga, cioè

in quello di un paese dove i cattolici non possono considerare maggiore libertà, cotesto reato è previsto.

Ora debbo segnalarvi una terza lacuna nell'attuale riforma penale.

Poichè avete voluto concordare il Codice penale colla legge delle garanzie pel Papa, dovevate eziandio correggere quella parte del Codice stesso che si riferisce ai reati contro le religioni e l'esercizio delle medesime. Gli articoli 183 e seguenti del Codice penale del 1859 trattano cotesta materia, e vi si trova una disuguaglianza nella punizione dei reati commessi contro i ministri dei culti acattolici e quelli commessi contro i ministri del culto cattolico.

Dopo che avete dichiarato che il capo della Chiesa cattolica è inviolabile come il Re, e che le offese alla sua persona sono punite come quelle contro il Re; quando avete nello Statuto un articolo che proclama la religione dello Stato, era necessario, in omaggio alla libertà di coscienza, di attestare con leggi speciali che quelle disposizioni non costituiscono una preminenza, e però dovevate togliere la disuguaglianza che ho accennata e tenere pei vari culti la stessa bilancia.

Come io diceva in principio, se dobbiamo lagnarci di questa legge si è perchè essa non adempie alle esigenze del momento.

Esaminando i due nuovi articoli 168 e 169, isolatamente, non sono certo nè i cattolici nè i ministri del culto cattolico che potranno lagnarsene. Gli articoli del Codice penale i quali si vogliono abolire, infliggono pene più gravi di quelle che si comminano colla nuova legge.

Pei cattolici cotesto è un privilegio e dirò anche un complemento di quei privilegi che avete sanzionati votando la legge delle garanzie pel Papa e per la Santa Sede.

**PUCIONI.** Io non potrei acconsentire nella proposta fatta dall'onorevole Crispi, di introdurre in questa legge una disposizione per la quale fosse stabilito che il ministro di ogni culto che celebri il matrimonio secondo il rito della religione che professano gli sposi, prima che sia avvenuto il matrimonio civile, debba essere sottoposto ad una pena.

Non posso consentire in quella proposta e prego la Camera a respingerla, perchè mi pare che essa contraddica a tutti i principii che noi abbiamo introdotti nella legislazione civile intorno al matrimonio.

La legislazione italiana non si è mai occupata del matrimonio dal punto di vista religioso; se ne è occupata dal punto di vista civile; ha considerato il matrimonio nè più nè meno che un contratto; ha lasciato in facoltà dei contraenti il prendere o non prendere la benedizione del ministro del culto cui appartengono, e soltanto ha considerato efficace e valido di fronte alla legge il matrimonio contratto secondo la legge medesima.

Ora, perchè vogliamo noi introdurre una disposizione la quale limiterebbe questa libertà per la quale

non sarebbe più possibile ai contraenti il far precedere l'atto religioso all'atto civile, la quale in fine dei conti sarebbe, lo ripeto, una contraddizione ai principii a cui si informa la legislazione nostra; io non ne vedo la ragione. Ai contraenti deve stare a cuore più che ad ogni altro il celebrare il matrimonio secondo le forme stabilite dalla legge, perchè essi sanno che, non celebrandolo in queste forme, vanno incontro a tutti i pericoli...

**CRISPI.** A nessuno.

**PUCIONI.** A nessuno, mi soggiunge l'onorevole Crispi; ma egli sa meglio di me che coloro i quali soltanto dal ministro del culto fanno benedire la loro unione si mettono in una posizione che di fronte alla legge non è legale; l'onorevole Crispi sa meglio di me che codesta unione si considera come un concubinato di fronte alla legge civile; l'onorevole Crispi sa meglio di me che i figli che nascono da codesto matrimonio non sono riconosciuti come figli legittimi dalla legge civile...

**CRISPI.** La successione è la stessa.

**PUCIONI.** La successione, precisamente la stessa non è, perchè l'onorevole Crispi sa meglio di me che vi sono nel Codice varie disposizioni le quali rendono molto diversa intorno alla successione la condizione dei figli naturali dirimpetto a quella dei figli legittimi. Che ha da premere allo Stato se il ministro del culto ha o no in mano il certificato dell'autorità civile? Questa proposta (mi permetta l'onorevole Crispi che io lo dica con tutta franchezza) non è informata a principii di libertà, anzi li viola apertamente, perchè impone a tutti gli individui che vogliono contrarre matrimonio, di far precedere all'atto religioso l'atto civile; mentre sin ora si è detto: fate quel che volete, bene intesi che, se vi limiterete a fare il matrimonio ecclesiastico, secondo il rito che professate, io, legislatore, nella società civile non riconosco cotesto matrimonio. Perchè si hanno da fare innovazioni ingiustificate ed ingiustificabili, ed andar contro ai principii di libertà, di vera e giusta libertà, che abbiamo sempre sancita?

Aggiungo di più, che questo concetto parmi che urti anche con l'altra teoria, da noi sempre professata, della separazione della Chiesa dallo Stato. Lo Stato deve occuparsi dei rapporti dei diritti civili; la Chiesa dei sentimenti religiosi. Ognuno faccia l'ufficio suo; non entri la Chiesa nello Stato; ma non entriamo noi in Chiesa. Come legislatori dobbiamo volere che il matrimonio sia celebrato secondo le forme stabilite dalla legge civile; non possiamo esigere di più nè dai contraenti nè dal ministro del culto, al quale si farebbe una strana condizione, imponendogli ciò che non si è imposto finora ai contraenti.

Per queste brevi considerazioni, confido che la Camera vorrà respingere la proposta dell'onorevole Crispi.

**BORTOLUCCI.** L'onorevole Crispi ha chiuso il suo discorso col dire che non debbono essere nè i ministri

del rito cattolico nè i cattolici che si debbono lagnare delle variazioni che oggi si propongono al Codice penale. Egli ha voluto richiamarmi alla memoria le disposizioni del Codice penale vigente attualmente, quasi che io colle osservazioni presentate alla Camera le avessi dimenticate.

Ma l'onorevole Crispi mi pare che non abbia inteso le mie lagnanze contro l'attuale progetto di legge; io non ho detto che con esso si aggravi la pena; convergo anzi con lui che un miglioramento c'è appunto nella diminuzione delle sanzioni penali. Ma le mie osservazioni sono dirette alla qualità degli atti che si vogliono incriminare e punire, e a far conoscere che questo articolo 1 introduce un cambiamento sostanziale e gravissimo nella legislazione penale ora vigente, un cambiamento che, a parer mio, costituisce una vera esorbitanza di fronte ai più retti principii delle discipline penali, perchè non possono essere di loro natura, nè possono considerarsi come reati le critiche e le censure agli atti governativi e ai decreti della pubblica autorità, sia pure che portino la firma del Re, senza ledere la libertà della discussione e senza offendere il legittimo ministero della Chiesa, che è quello d'insegnare la verità e di combattere l'errore da qualunque parte egli venga per premunirne le coscienze e tutelare la morale e il costume.

L'onorevole Crispi, che è pure distinto legale, comprenderà che le parole della legge, che io combatto, sono tanto generali ed effrenate che un ministro del culto qualunque può essere preso all'amo ad ogni piè sospinto dal Governo per costringerlo a dar conto del suo operato qualunque sia la tenuità dell'attacco che può essere anche involontario.

Signori, dopo la lunga discussione intorno alle garanzie pontificie e le relazioni tra lo Stato e la Chiesa, io resto meravigliato che si venga a proporre una legge di questa natura.

Abbiamo sentito fino ad ora ripetere che si voleva e si doveva dare quanto più era possibile la libertà alla Chiesa. Ora vediamo invece che questa Chiesa è presa sotto l'aspetto il più odioso. Non solo i discorsi, ma persino la lacerazione o il distacco di un decreto o di un atto della pubblica autorità dal luogo dove fu affisso, quando si pretendesse che fosse fatto nell'esercizio del ministero sacerdotale, può andare sotto questa draconiana sanzione, e può essere denunziato ai tribunali, affinchè procedano contro il ministro che se ne era reso autore e complice. Dove se ne va la libertà della Chiesa da voi tanto decantata?

L'onorevole Crispi parlò di una ommissione che egli pretende occorsa in questo progetto. Egli disse: ma perchè non punite anche la benedizione delle nozze, quando sia fatta prima della celebrazione dell'atto civile del matrimonio? Egli vorrebbe con ciò aggravare la dose delle sanzioni restrittive del ministero ecclesiastico.

Ma, mi permetta l'onorevole Crispi che io esprima le mie meraviglie, che una obbiezione di tal fatta venga da un campione di libertà, da uno dei cerifei della sinistra. Io non avrei mai creduto che una benedizione sacerdotale richiesta dalla volontà libera ed unanime delle parti potesse essere considerata neppure per ombra come reato; molto meno l'avrei creduto in bocca di chi vantasi tanto liberale, come l'onorevole Crispi.

Insisto quindi nel mio emendamento che ho fatto pervenire al banco della Presidenza, per la soppressione cioè delle parole: « un decreto reale, o qualunque altro atto della pubblica autorità, » che si leggono nell'articolo primo di questa proposta.

**CRISPI.** Dirò pochissime parole.

Vedo che fui franteso dagli oratori che hanno risposto al mio precedente discorso. Innanzitutto dirò all'onorevole Puccioni che io non ho fatto alcuna proposta; ho soltanto rilevato delle lacune nelle riforme al Codice penale, presentate dal Ministero e corrette dalla Giunta. Io feci rilevare come vi sia la necessità d'introdurre nuove disposizioni per le materie da me poc'anzi accennate.

Quando l'onorevole Puccioni parlava io dissi, interrompendolo, che la legislazione per le successioni tratta dell'egual modo la famiglia naturale e la famiglia legittima, e lo sostengo. Lo sostengo e dichiaro che, se l'onorevole Puccioni avesse avuto la bontà di prestare attenzione alle parole che io pronunziai prima di lui, non mi avrebbe fatto quell'appunto.

Il figlio naturale, meno il caso in cui concorre cogli eredi legittimi, succede in tutta l'eredità del padre.

**PUCCIONI.** Domando la parola.

**CRISPI.** Egli non deve guardare che all'articolo 747 del Codice civile per convincersi di ciò. Quando avrete nello Stato due famiglie, una religiosa o naturale, come volete chiamarla, ed un'altra legittima, cioè costituita secondo le leggi del regno, voi, allo stato della legislazione, non potrete in fatto considerarle l'una differente dall'altra, imperocchè nell'ordine di successione esse si trovano in eguale condizione.

Ad ogni modo, se pel nostro Codice penale è punito colui il quale si mette una decorazione che non gli appartiene, od usurpa un qualunque titolo o funzione nell'ordine civile amministrativo, parmi che debba anche essere punito il prete il quale, usurpando l'altissima funzione che è quella di celebrare il contratto di matrimonio, esercita un'autorità la quale compete al solo funzionario civile.

Ripeto, la mia è una osservazione; io ho rilevato una lacuna che credo sia nel Codice penale.

All'onorevole deputato Bortolucci darò una breve risposta.

Io non sono favorevole a questa legge. Ho solamente dichiarato che questi tre articoli del Codice penale che vanno a modificarsi, migliorano la condizione dei

ministri dei culti, riducendo di molto le pene che subirebbero secondo la vigente legislazione.

Per quanto si riferisce poi a quest'ordine di reati, di cui si occupa la legge in esame, egli ha ragione. Io andrei anche più in là di quello a cui egli ha accennato. Per me nei discorsi, negli scritti, nelle stampe, non vedo reato finchè non vi sia la provocazione a commettere alcuno dei fatti puniti dal Codice. Se io dovessi fare una riforma, tutti questi reati fittizi li abolirei.

Io vorrei dar campo ai repubblicani di discutere la repubblica, ai realisti di discutere il Governo assoluto, ai preti di difendere il potere temporale del Papa, come fanno continuamente con disprezzo delle leggi in vigore.

Ma non è cotesta oggi la questione. La questione è limitata alla riforma che si vuol fare ai tre articoli del Codice penale.

In ultimo dirò all'onorevole Bortolucci e alla Camera che non capisco in questo momento di lotta fra la società civile e la religiosa, in un momento in cui senza tregua dal pergamo e dall'altare si minacciano le istituzioni, si conturbano le coscienze, si spingono i cittadini contro l'unità dello Stato, non capisco come si voglia cancellare del tutto quella parte della nostra legislazione che può tenere in freno i nostri nemici. Verrà il momento, se mai il cattolicesimo si concilierà colla società, fatto al quale io presto poca fiducia, verrà il momento in cui non sarà più necessario di portare una limitazione alla libertà negli scritti e nei discorsi.

*(Interruzione del deputato Massari.)*

L'onorevole Massari potrà avere cotesta fiducia, ma io non l'ho; per me la Chiesa cattolica è la negazione della libertà e della civiltà.

*Voce al centro.* Bravo!

**CRISPI.** Ma la questione, ripeto, oggi è tutt'altra.

Del resto, io non comprendo che i ministri dei culti, e voi vedete che la riforma proposta dal Ministero non si limita ai ministri del culto cattolico, ma abbraccia i ministri di tutti i culti; non comprendo che i ministri dei culti nelle chiese debbano occuparsi del Governo civile e di politica.

Nelle chiese si va per pregare, per ammaestrare i fedeli, per calmare le coscienze, e non per rendere i cittadini nemici gli uni degli altri. Or bene, volete che la società non si difenda, e che, finchè questo stato anormale, questa lotta acerba continua, lotta la quale non ha fatto se non aumentare di giorno in giorno dopo il 1860, volete che la società, per difendersi, non provveda con leggi speciali?

Per me codesti articoli non sono che leggi speciali. Il giorno in cui la società sarà assettata sopra salde fondamenta, che sarà consolidato l'edificio di libertà e di civiltà che tutti vogliamo, allora, signori, se mai il cattolicesimo si sarà riconciliato con noi, allora codesti

reati spariranno; e sapete per qual motivo? Perchè i preti cesseranno di essere nemici della società, e invece di occuparsi di materie politiche, si limiteranno a pregare Iddio pei loro e pei nostri peccati. (*Bene!*)

**PRESIDENTE.** Il ministro di grazia e giustizia ha facoltà di parlare.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Io ho domandato la parola per spiegare il concetto di questa legge; e l'ho fatto nel desiderio che la questione non venga estesa al di là di ciò che è veramente in discussione.

Contro questo progetto di legge si sono fatte due sorta di obiezioni: una dell'onorevole Bortolucci che lo ha qualificato come eccessivo ed esorbitante.

**BORTOLUCCI.** Una parte.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** L'altra dell'onorevole Crispi, che lo ha detto difettivo, e difettivo in tre parti.

Vediamo cosa ci sia di vero in queste accuse.

L'onorevole Bortolucci non ha potuto negare quel che è visibile a tutti, cioè la grande differenza che esiste fra gli articoli attuali e quelli del Codice penale a cui si vogliono sostituire. Differenza di pene assai più miti in questo progetto; differenza nella definizione dei reati, resa assai più precisa e più determinata; eliminazione di un reato che era tale per la legge del 1859, e che cesserebbe di esserlo con la legge attuale, quale era l'indebito rifiuto dei propri uffizi commesso dal ministro del culto che avesse turbata la coscienza pubblica o la pace delle famiglie.

Vi sono dunque dei grandissimi progressi dalla legislazione del 1859 a quella che vogliamo oggi sostituire, la quale è indubitatamente informata a principii di maggiore libertà, di maggiore giustizia ed equità. Di che si duole l'onorevole Bortolucci? Voi avete introdotto, dice egli, nella legge quello che non c'era. La legge si limitava a punire le censure alle leggi, ed alle istituzioni dello Stato; e voi avete aggiunto ancora agli atti della pubblica autorità e i decreti reali.

Io dirò all'onorevole Bortolucci che, se pure vi fosse questa estensione delle penalità pei discorsi che contengono censure degli atti del Governo, di decreti reali e degli atti della pubblica autorità, sarebbe ad esuberanza compensata dall'eliminazione degli altri reati che esistevano nelle disposizioni degli articoli 268 e 269 del Codice del 1859, e dalla mitezza delle pene che pei reati stessi era stabilita nel Codice medesimo.

Ma io aggiungo che la differenza è nelle parole, non nella sostanza; e che inoltre questa esplicazione novella è giustificata dal concetto della legge, e dagli esempi delle legislazioni dei popoli i più cattolici, del Belgio per esempio. Dissi che la diversità è più di apparenza che di sostanza; e diffatti nell'articolo 268 si diceva così:

« I ministri della religione dello Stato e dei culti tollerati, che nell'esercizio del loro ministero pronunciano in pubblica adunanza un discorso contenente censura... »

E noi abbiamo detto: *discorsi che espressamente censurino*. Prima bastava dunque una semplice argomentazione di censura; ora è necessario che la censura sia espressa e diretta.

« ...delle istituzioni e delle leggi dello Stato, o commettono fatti che siano di natura tale da eccitare il disprezzo od il malcontento... »

Ma sotto il nome di *istituzioni e leggi dello Stato*, che si comprendeva? Tutto ciò che aveva rapporto al Governo ed allo Stato medesimo. E ne volete una prova? Nell'articolo 269 voi trovate tradotta questa stessa disposizione in quella di *leggi dello Stato ed altri provvedimenti della pubblica autorità*. Dunque gli atti della pubblica autorità di cui parliamo nei nuovi articoli 268 e 269, stavano già nel Codice del 1859.

Se si considera, del resto, la proposta disposizione nel suo concetto, nulla vi ha di eccessivo e di esorbitante. Certo, i ministri dei culti debbono essere soggetti al diritto comune, e non essere posti in condizione più grave di ogni altro cittadino. Ma vi sono dei fatti che, mentre possono non essere reato pei particolari, debbono divenire reati quando sono commessi da persone rivestite di una data potestà, o pel modo, o per il tempo in cui sono commessi.

Così la censura delle leggi, la censura degli atti della pubblica autorità, quando non eccede certi confini, non è reato pel particolare, non è reato pel ministro del culto, quando agisce come semplice particolare; ma quando il ministro del culto muove espressa e diretta censura alle istituzioni, alle leggi, agli atti della pubblica autorità nell'esercizio del suo ministero, quando muta l'ufficio spirituale in cattedra di censura degli atti del Governo, allora abusa del suo ministero, e, cessando dall'essere il ministro del culto che adempie le sue funzioni con quel sentimento di religione che è richiesto dal suo carattere, deve essere considerato come persona rivestita di una pubblica funzione o potestà, che viene a muovere attacchi contro il Governo stabilito. Ed ecco perchè nell'articolo 268 si dice: il ministro di un culto *che nell'esercizio del suo ministero abbia*, con discorso profferito o letto in pubblica adunanza o altrimenti pubblicato, espressamente censurate le leggi e le istituzioni dello Stato o gli atti della pubblica autorità.

Ora io domando all'onorevole Bortolucci se egli, per religioso che sia, potrebbe acconsentire ad un ministro di un culto qualunque di tramutare la cattedra dell'insegnamento religioso in cattedra di censure politiche contro le leggi dello Stato e gli atti del Governo.

Che questo concetto poi non sia nè così grave nè così eccessivo, come egli supponeva, lo dimostra la legislazione del Belgio, la quale, nel Codice pubblicato nel 1867, ha preveduti come argomenti di reato, non solo le censure degli atti del Governo, ma gli attacchi al Governo medesimo e quindi al Ministero. Ecco le

disposizioni di uno di quegli articoli: « Saranno puniti di carcere da otto giorni a tre mesi e di una multa da 26 a 50 franchi i ministri del culto che, nell'esercizio del loro ministero, con discorso pronunziato in adunanza avranno attaccato il Governo, una legge, un decreto reale ed ogni altro atto della pubblica autorità. »

Certo l'onorevole Bortolucci non vorrà dire che noi abbiamo commessa una esorbitanza, quando abbiamo portata nel nostro Codice una disposizione che si trova nel Codice penale del Belgio del 1867.

Quanto ai difetti, di cui l'onorevole Crispi imputava questa legge, io gli farò prima di tutto osservare quello che è già spiegato nella relazione; e, cioè, che noi fummo costretti a fare una legge speciale per estendere alla provincia romana le disposizioni dei corrispondenti articoli del Codice penale, di cui era stata quivi sospesa l'attuazione; e che facendola abbiamo creduto favorevole l'occasione per introdurre qualche modificazione per tutto il regno. Tutte le altre modificazioni che possano essere proposte al Codice penale saranno più opportunamente riservate, quando verrà discusso il nuovo Codice penale.

Del resto, gli appunti speciali fatti a questo progetto dall'onorevole Crispi, si riducono ai tre seguenti, cioè: che il progetto non si concilia col Codice penale che governa la Toscana; che non contiene una sanzione pel ministro del culto che celebra il matrimonio religioso prima del matrimonio civile; e in fine, che il progetto mantiene ancora gli articoli 184, 185 e seguenti del Codice penale.

Quanto al primo appunto, tutti conveniamo che è a deplorarsi l'esistenza in Italia di questa molteplicità di legislazioni penali, come è a deplorarsi che le disposizioni del Codice toscano, per altre parti civilissimo, sia nei reati di Stato, sia nei reati contro la religione, non rispondano ad un regime di libertà, ed ai principii della civiltà moderna.

Ma la Camera sa che questi articoli, dopo ristaurato il Governo nazionale, non sono mai stati applicati...

ASPRONI. Perché vi manca il coraggio.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA... e sono caduti in disuetudine. Questi inconvenienti però cesseranno colla attuazione del Codice penale per tutto il regno, il che, lo spero, avverrà il più presto possibile.

Quanto alla sanzione penale contro il ministro del culto che celebra il matrimonio religioso prima del matrimonio civile, non c'è dubbio che nel Codice belga, poco prima ricordato, si è mantenuta una disposizione colla quale si punisce il ministro del culto che procede alla celebrazione del matrimonio prima che questo sia stato iscritto nello stato civile.

Ma l'onorevole Crispi sa quanto questa questione, sorta nel Belgio fino dal 1831 quando si discusse la Costituzione, sia stata dibattuta, e quanto sia rimasto dubbio l'esito della lotta fra i due partiti di separare

il matrimonio civile dal matrimonio religioso, e di mantenere ancora di necessità la precedenza del matrimonio civile sul matrimonio religioso.

Quest'ultimo partito prevalse, e prevalse per uno o due voti nella Commissione che compilò allora la Costituzione belga; e da quell'epoca in poi fu mantenuta la disposizione...

*Una voce.* Nel Codice ultimo.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA... che oggi si trova riprodotta nel Codice del 1867. Quanto a noi, niuno ignora che cotesta questione venne ampiamente discussa allorchè vennero studiati e compilati i nuovi Codici nel 1865, e che fu accolto il concetto di considerare il matrimonio unicamente come contratto, e di non riconoscere che nel contratto la capacità di produrre effetti civili.

Ora, una volta che questa dichiarazione così ampia, così assoluta, così recisa, è stata fatta nel Codice civile, se si venisse a mettere nel Codice penale una disposizione per punire la benedizione nuziale quando precede il contratto civile si contraddirebbe in certo modo al fondamentale principio della separazione del matrimonio civile dal religioso.

Ma è poi vero che la condizione creata dal matrimonio religioso sia quella stessa che è consacrata dal matrimonio civile?

Prima di tutto, i figli che nascono in seguito al matrimonio religioso, non sono per ciò stesso neppure figli naturali a quel padre ed a quella madre; essi hanno bisogno di un riconoscimento dalla parte del padre o della madre; nè per essi vale l'aforismo del *pater is est quem justae nuptiae demonstrant*. Ed anche riconosciuti, i diritti che hanno nella successione non sono mai eguali a quelli che spettano ai figli legittimi.

CRISPI. Vi è il concorso.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Mi perdoni.

CRISPI. Articolo 747.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. L'articolo 747 dice: « Quando non vi sono nè ascendenti nè discendenti legittimi, i figli naturali hanno diritto a due terzi della quota che loro sarebbe spettata se fossero legittimi. »

DE FILIPPO. In ultimo, non c'è nessuno...

CRISPI. È quello che diceva io.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA... ed è ciò che avviene per tutti i figli naturali riconosciuti, non pel fatto di essere nati da un matrimonio religioso, mal pel fatto legale del riconoscimento, affatto indipendente dal matrimonio medesimo.

E diceva benissimo l'oratore che ha parlato poco prima su questa questione, l'onorevole Puccioni, quando diceva che devono pensare seriamente coloro che si avventurano a contrarre un matrimonio religioso senza il matrimonio civile; essi devono avvertire che non costituiscono famiglia, non attribuiscono alcuna qualità giuridica, neppure di figlio naturale, alla

loro prole, e la pregiudicano nel diritto alla successione. E d'altra parte prego l'onorevole Crispi a considerare ancora la grande difficoltà di stabilire una disposizione di questa natura in un Codice penale, soprattutto dopo che venne proclamato ed accettato in una legge il principio della separazione della Chiesa dallo Stato e delle credenze religiose dalle istituzioni civili.

L'onorevole Crispi ricorda il Codice napoletano in cui il matrimonio civile doveva di necessità precedere il matrimonio religioso, in tutti i casi, e così anche nei matrimoni *in extremis*. Ma vi sono dei momenti gravi e solenni nella vita d'un uomo in cui egli non può ricorrere al matrimonio civile, mentre egli desidererebbe riparare alle leggerezze della gioventù almeno con un matrimonio benedetto dai ministri della sua religione. Al letto di morte è difficile e spesso impossibile compiere il matrimonio civile, perchè manca il tempo di fare le pubblicazioni e di compiere gli atti che pel matrimonio civile si richiedono. In tali casi si dovrà sottoporre a penalità il prete che benedice quest'uomo onde egli non muoia lacerato dai rimorsi? Una tale disposizione di legge potrebbe adunque essere d'inconveniente, anzichè di vantaggio.

CRISPI. Vi è l'articolo 97 che provvede.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ma bisogna procedere a molte formalità.

In quanto alle disposizioni degli articoli 184 e 185 del Codice penale ne ho discorso altra volta in questa Camera. È certo che questi articoli hanno mestieri di qualche modificazione, ma esse non possono venire introdotte isolatamente; e come parti integranti di una legislazione non possono compiersi in modo degno del senno italiano se non quando si faccia il Codice penale che l'Italia aspetta.

Per queste ragioni pregherei la Camera di circoscrivere la discussione agli articoli che le sono presentati ed a votarli nel modo in cui vengono proposti dal Governo e dalla Commissione.

PUCCIONI. Poichè l'onorevole Crispi ha dichiarato che non aveva fatto proposta alcuna, potrebbe sembrare che io non avessi ragione di trattenerne nuovamente la Camera su quest'argomento. Ma prego la Camera stessa di permettermi di dire due parole perchè amo chiarire nettamente come i principii di libertà sono difesi da questa parte della Camera (*Accennando a destra*) e sono attaccati dalla parte in cui siede l'onorevole Crispi.

L'onorevole Crispi ha accennato ai gravissimi inconvenienti che possono derivare dalla legge attuale ed ha insistito sulla uguaglianza nei diritti di successione che a suo dire esisterebbe tra i figli naturali ed i figli legittimi. Già a quest'argomento ha risposto una voce più autorevole della mia, l'onorevole guardasigilli, ed ha notato come le disposizioni del Codice non si prestano alla larga intelligenza che attribuisce loro il deputato Crispi.

Questi sostiene che i figli naturali se non concorrono coi discendenti...

CRISPI. Non l'ho detto questo.

PUCCIONI. Mi permetta l'onorevole Crispi; egli ha dichiarato che era pronto a sostenere che in materia di successione i figli naturali erano equiparati ai figli legittimi; poi riprendendosi, ha soggiunto che, meno il caso di eredi legittimi...

CRISPI. L'ho detto la prima e la seconda volta che soltanto nel concorso dei legittimi...

PUCCIONI. Mi permetta l'onorevole Crispi...

CRISPI. Sfonda una porta aperta.

PRESIDENTE. Rettificherà dopo, onorevole Crispi: non interrompa.

PUCCIONI. Se l'onorevole Crispi l'abbia detto o non l'abbia detto io non voglio insistere; il resoconto stenografico giudicherà fra noi; ma intanto egli dice che, meno il caso di ascendenti e di discendenti...

CRISPI. Degli eredi legittimi.

PUCCIONI. Tanto meglio; egli mi dà *manus victas* allora, perchè ce ne sono molti degli eredi legittimi prima di arrivare alla successione degli eredi naturali, eguale a quella dei figli legittimi. Badi dunque l'onorevole Crispi di non distruggere la regola che egli vorrebbe sostenere, e non fare sì che l'eccezione, colla quale la limita, diventi regola a sua volta.

Egli aggiungeva: voi fate una legge che punisce l'usurpazione del ministro del culto cattolico e non vi occupate del fatto del sacerdote, che benedice dinanzi a Dio ed alla Chiesa una unione dalla quale nascono dei figli, ai quali poi la legge civile attribuisce i già accennati diritti. Questo l'onorevole Crispi l'ha detto; credo di non essermi ingannato, e spero che questa volta non avrò le sue denegazioni. È strano che da quella parte della Camera escano siffatte proposizioni!

Adunque i diritti dei figli naturali nascono dal fatto della benedizione del ministro del culto? E non nascono piuttosto dal fatto che dirò naturale? Dalle relazioni che intercedono, senza bisogno di prete o di sindaco, fra un uomo e una donna? E l'onorevole Crispi sa meglio di me che ce ne sono molti dei figli naturali nati da gente neppure benedetta dalla Chiesa. (*Si ride*)

Di che dunque si lagna l'onorevole Crispi? Cosa usurpa questo povero prete o ministro evangelico? Cosa usurpa quando benedice una unione che, di fronte alla legge civile, non ha diverso effetto da quello che hanno di fronte a lei i fratti di quelle unioni che non sono benedette da nessuno? Me lo sappia dire l'onorevole Crispi, ed allora mi persuaderò che questa usurpazione ci sia; ma finchè, di fronte alla legge civile, il matrimonio *in facie ecclesie*, il rito religioso non produce nessun effetto, questa usurpazione è un sogno dell'onorevole Crispi.

Ho preso la parola per notare come le osservazioni dell'onorevole Crispi non trovassero fondamento di

fronte alla legge civile, ed anche per rivendicare un poco a questa parte la tutela dei principii di libertà, che mi pare sarebbero vulnerati dall'onorevole Crispi con una proposta che, mi permetto dirgli, è illogica e illiberale. (Bravo! *a destra*)

**CRISPI.** La Camera ricorderà che io accennai all'articolo 747 del Codice civile, il quale stabilisce il limite estremo, in conseguenza del quale il figlio naturale non venendo in concorrenza con gli eredi legali, succede a tutta l'eredità del padre. Ora, quando voi avete permesso, o almeno non avete vietato che si formino delle famiglie naturali, perchè tali sono quelle unite col legame religioso, esse non avranno nulla a temere dalla legge. E riflettete che vi sono popolazioni, le quali credono di fare cosa legittima contraendo il matrimonio ecclesiastico.

Nei matrimoni religiosi tanto il padre rimpetto al figlio, quanto il figlio rimpetto ai genitori, sono nella medesima condizione; come nella medesima condizione si trovano gli ascendenti o discendenti nel rapporto coi loro collaterali. Quindi ne segue che non essendovi alcuna sanzione, la quale serva a far rispettare il matrimonio civile, voi non potrete impedire, anzi dovete tollerare che i cattolici costituiscano nello Stato la loro famiglia a dispetto della legge. Questo era il concetto delle mie osservazioni.

Io lascio all'onorevole Puccioni la ingenua illusione di considerarsi difensore di libertà quando si tratta di giovare alla causa dei cattolici...

**PUCCIONI.** A tutti!

**CRISPI.** Io esaminai il testo della legge e ricordai le disposizioni le quali si lasciano integre con offesa della libertà. Ciò per me basta.

Ritornando all'argomento, dirò che nel Codice penale esistono sanzioni contro le usurpazioni delle funzioni civili. Non ho bisogno di ricordarle all'onorevole Puccioni, che ne sa quanto me in siffatta materia.

Quando avete stabilito una Chiesa cattolica privilegiata, una società religiosa la quale non crede in voi, voi dovete premunirvi contro le sue intemperanze. Ricordatevi, o signori, che il giorno in cui fu pubblicato il Codice, in tutti i diarii cattolici, dal pulpito e dal confessionale, in tutte le circolari dei preti di Roma non si parlava se non che di concubinato, quando si alludeva al matrimonio civile. Dunque per cotesti ministri del culto il matrimonio vero non può essere che quello che si consacra da loro. Ora, lo ripeto, voi addiverrete col tempo a formare un doppio ordine di famiglie, cioè la religiosa che non si curerà di voi, e la civile che obbedirà alle leggi dello Stato. Al presente non abbiamo alcuna sanzione la quale vieti al partito clericale di disubbidire alla legge, e, finchè non vi è questa sanzione, voi non avete che indirettamente agevolata la costituzione della nuova famiglia o società religiosa, la quale ogni giorno si separerà da voi e vi diverrà maggiormente nemica.

Al ministro guardasigilli dirò: che in caso d'infermità e di pericolo di vita anche il Codice civile provvede coll'articolo 97. Allora il sindaco va in casa del morente il quale vuole contrarre matrimonio e lasciar legittima la sua prole, e lo marita in nome della legge. Se poi i coniugi, oltre il sindaco, vogliono il prete, possono cumulare le due funzioni e così avranno obbedito a un dovere di coscienza e al dovere della legge.

Con questo credo di avere pienamente risposto alle obiezioni dei miei onorevoli contraddittori.

**MASSARI.** Io ho chiesto la parola allorchè l'onorevole Crispi, supponendo che io lo interrompessi, ha detto che coloro i quali come me parteggiavano per la conciliazione della Chiesa colla libertà, erano dei sognatori.

Io potrei rispondere, e, credo, rispondere vittoriosamente a questa singolare accusa. Però riconosco che, qualora volessi intavolare questa discussione, io schiuderei un campo molto vasto, e male corrisponderei alla molto opportuna esortazione che ha fatto testè l'onorevole guardasigilli, vale a dire di circoscrivere la discussione entro i termini modesti di questa legge. Mi limito dunque soltanto a dichiarare che io non credo di essere un sognatore credendo, e credendo sincerissimamente, alla possibilità della conciliazione della Chiesa colla libertà; codesta conciliazione della Chiesa colla libertà non solo non la credo un sogno, ma la credo una necessità, e credo che essa sarà la conseguenza legittima, il corollario inevitabile della pratica di una politica veramente equa e veramente liberale.

L'onorevole Crispi poc'anzi faceva appunto al mio onorevole amico il deputato Puccioni, di abbandonarsi all'ingenua illusione di credere che si parli seriamente di libertà quando si tratta di giovare al cattolicesimo. Questo è appunto l'errore dell'onorevole Crispi, è questa la grandissima divergenza che corre tra lui ed i suoi amici politici e noi che stiamo da quest'altra parte della Camera. Noi altri non ci abbandoniamo ad ingenue illusioni credendo costantemente alla libertà, e volendola applicata a vantaggio ed a profitto di tutti. Quando si tratta dell'applicazione di un principio di libertà, noi creda l'onorevole Crispi, noi non ci domandiamo se l'applicazione di questo principio possa giovare oppure nuocere a coloro che si suppongono o che sono realmente nostri nemici; noi ci preoccupiamo del principio della giustizia e della libertà.

Vede dunque l'onorevole Crispi che, anche sotto questo aspetto, l'onorevole mio amico, il deputato Puccioni, aveva ben ragione di porre in risalto la grande differenza che corre tra questo lato della Camera e quello a noi opposto, vale a dire che, quando si tratta di libertà in astratto in via ipotetica, allora i nostri onorevoli colleghi ed avversari di Sinistra si appigliano sempre al partito più ampio, più largo. Ma, quando si

tratta dell'applicazione, per una parte qualunque, di un principio di libertà, allora essi trovano sempre qualche ragione di opportunità per contrastarlo ed impedirne l'applicazione. (*Segni di approvazione a destra*)

**PRESIDENTE.** Rinunzia alla parola, onorevole Asproni.

**ASPRONI.** No, voglio dire due parole.

Io combatto le leggi eccezionali sotto qualunque aspetto si presentino.

Nel Parlamento subalpino parlai e votai contro le leggi penali che si fecero per mettere la museruola al clero. Chi consultasse gli atti di quel tempo, leggerebbe con qualche utilità la discussione gravissima che si fece; e l'onorevole mio amico Rattazzi se ne ricorderà bene. Io mi opposi risolutamente allora, e se oggi do il voto a questa legge, è solamente perchè vi è una diminuzione di pena in meglio; ma, se se ne proponesse la totale abolizione, io l'abolirei di cuore. Una cosa non ha osservato l'onorevole Bortolucci nell'interesse della causa che difendeva, ed è che questa legge mette il clero in pericolo nell'esercizio delle sue funzioni. Giacchè stimavate necessario di punire le parole (che io non punirei mai se non accompagnate dai fatti, seguendo le norme degli antichi Romani, *penes quos facta arguebantur, dicta impune erant*), dovevate decretare un principio generale, formulando un solo articolo concepito presso a poco così: che qualunque funzionario nell'esercizio del suo ministero si facesse lecito di censurare lo Statuto o le leggi fondamentali dello Stato, fosse passivo di questa o quell'altra pena che voi giudicherete opportuna di stabilire; ma il non parlare degli altri e limitare la legge solamente al clero, assume un carattere di odiosità, di una legge privilegiata, di una persecuzione, cosa che offende la libertà e che offende il principio della giustizia.

Badate bene in che condizione collocate il clero; mettete un parroco che debba predicare il vangelo e la dottrina cristiana ai suoi parrocchiani nelle angustie più gravi per compiere i suoi doveri. L'onorevole mio amico Crispi diceva che i preti non debbono occuparsi di politica; ma la politica alla fin fine non è altro che la morale applicata alla società. Se la considerate sotto altro aspetto, diventa subito o perfidia o violenza.

Io vi prego, o signori, di por mente alla vastità della materia che abbraccia la morale cristiana: essa avvolge quanto concerne l'individuo e l'intera società umana, non solamente nelle relazioni interne, ma eziandio estere ed internazionali.

Ponete, a mo' di esempio, che un sacerdote parroco concioni ad insegnare e dire ai suoi credenti la legge cosa è, e quali caratteri essa debba avere perchè sia obbligatoria anche in coscienza; egli potrà forse censurare una legge d'imposta iniqua, che esorbiterà, come la censura la stampa, e voi gli farete un processo. Ma voi ben vedete che il prete è messo sopra un letto di Procuste se vuole adempire la sua missione.

Con ciò voi venite a fare un danno ancora alla causa della libertà, perchè quando voi chiudete la bocca al prete e gli impedito di discutere liberamente dal pulpito e di censurare una legge, e ben sapete che tutti gli atti umani hanno sempre un lato discutibile e censurabile, voi togliete tutta la forza alle ragioni vostre.

Lo stesso accadeva una volta quando si parlava di repubblica. Io mi ricordo che la prima volta che questa parola si pronunziò per incidenza nel Parlamento subalpino vi fu una specie d'agitazione, un grande movimento di sorpresa. Ebbene, così oggi non avviene più. Quanto più lascerete libera la discussione, tanto meno cospirazioni pericolose avrete nel seno della società. Lasciate libera la parola, lasciate questo sfataio e voi avrete meno fatti che vi compromettano la quiete sociale.

Soprattutto poi rifugga, o signori, l'animo vostro da leggi privilegiate. Io sono contrario a questa come alla legge che ha presentato l'onorevole Lanza intesa ad infliggere il domicilio coatto. Io la combatterò in Comitato privato e in pubblica seduta, perchè gli effetti ne saranno disastrosi. Combatto anche questa, non mica nell'interesse del clero, ma nell'interesse della libertà, perchè la libertà fa bene a tutti. Oggi noi facciamo un oltraggio alla libertà, per reprimere il clero; domani il partito loro arrivando al potere applicherà la stessa misura contro di noi, e vivremo in una continua azione e reazione colpevole. Miglior partito, credetemi, è di lasciare che tutti liberissimamente discutano: dalla discussione scaturisce la verità. I cittadini avvezzandosi a discutere, ad usare l'arma della persuasione, naturalmente avremo minori i pericoli di perturbazioni sociali.

Io ho presa la parola per manifestarvi questa mia opinione, la quale non è nuova, ma antica e fondata nella libertà. Non è già per favorire il clero, ma per tutelare noi stessi, perchè, quando voi stabilite un precedente, facilmente sarà invocato per essere adoperato contro, secondo la prevalenza dei partiti.

Vi sono stati dei procuratori del Re i quali si sono fatto lecito di censurare la libertà, lo Statuto, la istituzione dei giurati, e, in sostanza, di fare un'acerba censura contro il regime costituzionale. Ma contro questi funzionari non esiste legge che li freni; non si ha nessuna garanzia, nessuna punizione è stabilita nel Codice penale. Invece di fare una cosa parziale, fatela per tutti, anche per i pubblici impiegati. e farete cosa più degna della vostra civile sapienza. Questo sarebbe il mio parere.

Del resto ho voluto esprimere questa mia opinione, perchè ho intese tante contraddizioni da questo e da quel lato della Camera.

Prima di finire, mi sia permesso di dire anche qualche parola all'onorevole deputato Massari.

L'onorevole Massari ha detto che noi, quando veniamo all'applicazione della libertà, siamo restrittivi.

Egli si è fatto campione della libertà larga oggi che si tratta di restrizioni contro il clero; ma, quando si è trattato di domandare l'urgenza delle leggi di domicilio coatto che sono in corso, e che spero verranno respinte dalla Camera, egli, da liberalone, è stato il primo a domandarla con calore e premura. Se questo è il modo suo di applicazione pratica della libertà, io gliene faccio i miei complimenti.

**PRESIDENTE.** Due sono le proposte, una dell'onorevole Bortolucci, il quale chiede la soppressione delle parole del secondo comma, « un decreto reale o qualunque altro atto della pubblica autorità. »

Poi c'è la proposta dell'onorevole Sulis, il quale chiede la soppressione del quarto comma: « Ove la provocazione sia seguita da sedizione o rivolta, » ecc.

Onorevole relatore, darò la parola all'onorevole Sulis, e poi ella potrà rispondere a tutti.

L'onorevole Sulis ha facoltà di parlare.

**SULIS.** La mia proposta, riguardante la soppressione del penultimo alinea dell'articolo 1, posta adesso in questione, non precede dacchè io sia tenero del clero e voglia menomare l'importanza della imputabilità degli atti criminali dei ministri del culto, procede unicamente dal desiderio di tenere sempre fermi i principii di diritto e di giustizia. Diffatti, o signori, voi tutti ben lo sapete, l'imputabilità penale deve sempre confinarsi entro la cerchia del fatto personale; qualunque eccedenza al di là di questi confini è sempre ingiustizia. Tanto è ciò vero che tutti i Codici riguardano sempre l'imputabilità o negli agenti principali o nei complici.

Or bene, l'alinea da me impugnato crea una terza categoria di imputabili, giacchè dice: « Ove la provocazione sia seguita da sedizione o da rivolta, l'autore della provocazione, quando non sia complice, sarà punito, » ecc.

Abbiamo qui dunque il caso previsto dall'alinea che io combatto, di un ministro del culto il quale non può dichiararsi agente principale di una rivolta, non può nemmeno dichiararsi complice di questa rivolta, eppure viene colpito da una sanzione penale. Or bene, signori, questo mi pare che ecceda tutti i confini, tutte le arguzie fiscali, ogni qualunque concetto di sapienza legislativa.

Quindi è che io propongo che questa enormezza venga affatto a cessare; e tanto più la dico enormezza, paragonando la prescrizione di quest'alinea colla disposizione appunto dell'articolo 269 finora vigente del Codice penale. L'articolo 269 che cosa fece riguardo ad un discorso pronunciato da un ministro del culto nell'esercizio delle sue funzioni, quando a questo discorso sia susseguita la rivolta? Il Codice penale piglia questo fatto come elemento di complicità, e dichiara che basta questo fatto, cioè l'essersi la rivolta susseguita al discorso, perchè il funzionario ecclesiastico, che ha pronunziato il discorso, sia dichiarato complice

della rivolta. Mi pare che al di là di questo, qualunque senso fiscale sia impossibile.

E dico che al di là di questo è impossibile, perchè per me io troverei anche molto a ridire sulla legittimità di quest'interpretazione della complicità, che aveva fatta l'articolo 269.

Quando vedo che con questo nuovo progetto di legge si va al di fuori della cerchia degli agenti principali, e perfino della cerchia dei complici, e si crea una terza cerchia, di coloro che, non potendo essere colpiti come agenti principali nè come complici, tuttavia sono colpiti da una penalità, io non posso che protestare contro questa disposizione di legge.

**BONGHI, relatore.** Dirò assai brevi parole.

Che la discussione debba essere circoscritta ai tre articoli che formano l'oggetto della presente legge, mi pare che la Camera l'abbia già deciso, passando alla discussione di essi, dopo che niuno ha chiesto la parola sulla discussione generale. Però, così di passaggio, dirò all'onorevole Crispi che nella Commissione non sono passati senza considerazione i desiderii che egli ha espressi; ma delle due lacune che egli ha avvertito nella legge, l'una si è creduto non doversi riempire come egli vorrebbe; l'altra si è ritenuto che non fosse oggi il momento di colmarla.

Quanto alla prima, diffatti, delle sue proposte, che cioè fosse nel nostro Codice penale inserito un articolo conforme a quello del Codice penale belga, con cui sia punito l'atto del ministro di un culto che abbia in precedenza, od indipendentemente dall'atto civile di matrimonio, consacrato un matrimonio religioso, nella Commissione si fu di unanime parere, compreso l'onorevole Mancini che intervenne in queste conferenze della Commissione, che la nostra legislazione, quando ammettesse cotesto articolo, invece di progredire, regredirebbe in ogni senso, e sotto ogni aspetto; poichè oggi la nostra legislazione si fonda su ciò, che dell'atto religioso non si dà nessun pensiero, mentre, accettando l'articolo del Codice penale belga, essa cambierebbe il suo fondamento, ed avvertirebbe quest'atto religioso. Oggi la nostra legislazione lascia l'atto religioso alla coscienza di ciascheduno, ed è perciò più innanzi nel senso dell'assoluta indipendenza della potestà civile legislativa, di quello che sia il Codice penale del Belgio. Cosicchè, per ogni rispetto, e non solo per quello che ha già osservato giustamente l'onorevole Puccioni, noi, accettando l'articolo cui l'onorevole Crispi si riferisce, andremmo indietro anzichè avanti.

Rispetto poi agli altri avvertimenti che egli ha fatto circa gli articoli 183 e seguenti, sta bene, ed io devo dichiarare all'onorevole Crispi che anche a me, quasi nuovo in questa materia, è parso che cotesto titolo, al quale egli ha riferito le sue osservazioni, questo titolo secondo del libro secondo sia davvero concepito in modo che si vede chiaro che il legislatore non ha osato

ben dire quello che si volesse, oscillando tra il concetto della religione dello Stato ed il concetto della libertà dei culti, oscillando tra la punizione del delitto religioso, e la mera tutela della polizia dei culti.

Ma non si poteva questo titolo modificare senza rifarlo tutto, nè si poteva rifarlo tutto senza mutare le altre parti del Codice penale; poichè il Codice penale, come l'onorevole Crispi mi può insegnare, è tutto coordinato insieme nelle sue disposizioni, e va toccato in tutte le sue parti, se è toccato in alcune.

Noi differiamo poco, anzi punto dall'onorevole Crispi nel concetto che egli ha espresso di ciò che la legge civile debba punire; non differiamo, almeno non non differisco io per parte mia, nel concetto delle disposizioni che la legge penale deve soltanto contenere rispetto a' culti; ma non è qui il luogo di trattare e risolvere questa questione, poichè bisogna metterci bene davanti alla mente che la presente legge ha un'opportunità precisa e chiara.

Non so se l'onorevole ministro guardasigilli lo ha detto, perchè io ho avuto per un momento da andar via, ma ad ogni modo ripeto che il motivo della legge sta in ciò che, nell'applicazione del Codice penale italiano in Roma, i tre articoli concernenti gli abusi del ministro de' culti sono stati sospesi, di maniera che siffatti reati non vi sono ora soggetti a nessuna legislazione penale. Ora si tratta di promulgarvene una, e perciò di decidere agli articoli 268, 269 e 270 del Codice penale del 1859, o vi vanno estesi tali e quali, o bisogna, e in quali parti, modificarli, e pubblicarli così modificati in tutto il regno?

Questa era la questione precisa che era davanti alla Commissione; e questione urgente perchè, se noi questa legge non la facciamo subito, non è già che resti in Roma un'altra legislazione penale, chè lì non ve n'è alcuna, lo ripeto, sopra quest'ordine di reati considerati in questi tre articoli.

Ora, veniamo alle censure che ci furono mosse; e nel far questo potrò in pari tempo rispondere alle proposte che furono presentate così dall'onorevole Bortolucci, come dall'onorevole Sulis.

L'onorevole Bortolucci è davvero incontentabile. Egli, per servirmi di un proverbio italiano, si lagna di gamba sana. Noi credevamo che egli ci volesse lodare che avessimo di molto temperata la legislazione penale rispetto agli abusi dei ministri dei culti, poichè avevamo così diminuiti i casi, le qualità dei reati, come scemata la pena che ai soli reati, che mantenevamo, noi proponiamo di applicare. Noi credevamo che egli ci avesse voluto lodare perchè, dovendo riformare questi tre articoli, non avessimo riprodotto per intero l'articolo del Codice penale belga, nel quale, oltre al punire la censura delle istituzioni delle leggi dello Stato e degli atti dell'autorità pubblica, è punita nel ministro del culto anche la censura del Governo, la censura, cioè, della generale direzione politica del Go-

verno, anche quando il Governo non abbia ancora espressa, determinata la volontà sua, non abbia formulato in nessuno degli atti legislativi, amministrativi ne' quali la volontà sua si può chiaramente esprimere e richiedere obbedienza legittimamente.

Dunque noi abbiamo temperata questa legislazione che puniva gli abusi dei ministri del culto; l'abbiamo temperata nel numero dei casi che essa punisce, nella qualità delle pene colle quali questi casi devono essere puniti.

È inutile che io dica quali casi abbiamo tolto e in quali temperata la pena: chiunque sia curioso di saperlo, basta che legga la relazione, basta che egli paragoni gli articoli che presentiamo alla Camera con quelli del Codice penale in vigore. E qui all'onorevole Asproni fo osservare che le sue obiezioni contro le leggi eccezionali non hanno valore contro questi tre articoli. Dal discorso dell'onorevole Asproni, come da quello dell'onorevole Bortolucci mi è parso che essi non si sieno fatti un concetto ben chiaro e determinato di ciò che intendiamo punire. Noi vogliamo punire gli atti del ministro del culto per le qualità non solo che questi riveste, ma pel tempo altresì e l'occasione in cui li commette. È impossibile di rendere queste pene comuni a tutti, perchè non vi è che il ministro del culto il quale possa commettere cotesti reati nelle circostanze determinate e speciali in cui li vogliamo contemplare e riteniamo che abbiano luogo. Infatti non è se non il ministro del culto quegli il quale può esercitare funzioni religiose. Non so come l'onorevole Asproni possa chiedere una legge comune quando i reati di cui si tratta non sono possibili che per alcuni ordini di persone. Potrebbe egli rendere possibile per tutti noi l'esercizio delle funzioni religiose?

Egli proponeva ancora che queste sanzioni penali fossero estese a tutti quanti i funzionari pubblici. Ma, se egli vorrà leggere un'altra pagina del Codice penale, vi troverà delle sanzioni penali particolari per atti peculiari de' pubblici funzionari. D'altra parte avverta la differenza che passa tra i funzionari pubblici ed i ministri del culto. Vi è questa enorme differenza, che i funzionari pubblici sono soggetti ad una ingerenza diretta dello Stato, potendo essere da questo rimossi dal loro ufficio, mentre noi sono i ministri del culto.

La Commissione adunque non accetta le modificazioni proposte dall'onorevole Bortolucci; crede di essere già arrivata a quei limiti a cui poteva ragionevolmente giungere. Crede che anche quelli i quali si preoccupano delle libertà e dei meriti dell'azione religiosa, devono essere desiderosi di vedere adottata una legislazione penale consimile a quella che proponiamo, perchè l'abuso che possono fare i ministri del culto di questa libertà è il primo passo nella via, il cui termine diventa per necessità la negazione della libertà stessa. Cosicchè questa legislazione penale che non è

eccezionale, che non è soverchia, è la più adatta a reggere i ministri del culto in quella strada nella quale essi possono trovare frutti utili ed efficaci all'azione loro.

Quanto all'onorevole Sulis, io lo prego di volere osservare che quel paragrafo contro il quale egli ha discorso, che è il secondo dell'articolo 269, fu soprattutto desiderato e difeso, e credo di poterlo dire senza indiscrezione, dall'onorevole Mancini e fu sostenuto e difeso da lui in una intenzione affatto opposta a quella che l'onorevole Sulis ora ha manifestato e dandogli un significato affatto diverso da quello che egli gli attribuisce. E davvero, considerando bene, io credo che il secondo paragrafo dell'articolo 269 che il Ministero e la Commissione propongono, non meriti le censure che l'onorevole nostro collega gli ha fatte.

Diffatti, a questo secondo paragrafo dell'articolo 269, egli ha obbietato così: noi vi aggraviamo, egli ha detto, enormemente la pena da quella che è ora; così si crea un reato nuovo, così si rende la legge più rigida e severa di quello che ragionevolmente debba e possa essere. Ebbene, si compiaccia di paragonare questo paragrafo nostro a quello che egli vorrebbe surrogare del Codice attuale. Il paragrafo nostro dice:

« Ove la provocazione sia seguita da sedizione o rivolta, quando l'autore della provocazione non sia complice, sarà punito col carcere da 2 a 5 anni, e colla multa da 2000 a 3000 lire. »

Ed invece guardi il paragrafo vecchio, che egli vorrebbe restituire al posto di questo, dice così:

« Ove la provocazione sia susseguita da sedizione o rivolta, l'autore della provocazione sarà considerato come complice. »

« Ora, quale è la differenza tra questi due paragrafi? La differenza è che in quello che la Commissione propone, ammette che il caso di complicità possa così darsi come non darsi, quando alla provocazione alla disobbedienza alle leggi, sia seguita la rivolta e la sedizione; ed invece il Codice attuale vuole che, ogni volta che questa provocazione sia seguita da sedizione o da rivolta, il caso di complicità vi sia e si debba supporre. Vi è dunque un'attenuazione del Codice attuale, non un aggravamento nelle proposte nostre; poichè in tutti quei casi in cui noi stabiliamo una nuova pena, che sono i casi nei quali il giudice deliberi e sentenzi che la complicità non sia provata, il Codice attuale avrebbe supposta questa complicità e avrebbe punito il provocatore alla disobbedienza come complice della rivolta. L'attenuazione è adunque notevole, e noi proponiamo di non dare la pena di complice in molti casi nei quali ora non si potrebbe fare a meno di darla. Non vi è quindi aggravamento di sorta, come l'onorevole Sulis aveva supposto.

Cosicchè credo che egli stesso vorrà recedere dalla sua proposta ed accettare quella della Commissione.

Crederei di occupare inutilmente il tempo della

Camera dilungandomi più di così; quindi finisco e fo voto che la Camera accetti gli articoli della Commissione e del Ministero come sono formulati.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** La Camera mostrando di voler chiudere la discussione, domando se la chiusura è appoggiata.

(È appoggiata.)

**SULIS.** Debbo rispondere.

**PRESIDENTE.** Onorevole Sulis, non può parlare che contro la chiusura. Mi pare che la Camera desideri che si venga ai voti.

**SULIS.** Quantunque io riconosca che l'appello fatto dall'onorevole relatore alla Camera, perchè ponga fine alla discussione, abbia un fondamento nella lucidità delle idee esposte nella sua relazione; nondimeno, trattandosi di un oggetto così importante, credo necessario dilucidare la disposizione contenuta nel Codice penale, e l'altra indicata dall'attuale legge, con brevi parole che il concetto ultimamente espresso dall'onorevole relatore non ista nè in raffronto al Codice penale, nè tanto meno allo stesso progetto in discussione.

L'articolo nostro di cui parliamo ha diminuito la penalità...

**PRESIDENTE.** Parli contro la chiusura.

**SULIS.** Mi restringo a dir questo che il concetto della diminuzione della pena io lo accetto per bello e buono, ma dico che la pena stabilita da questo alinea che io combatto è maggiore della pena stabilita per gli autori principali; per quelli il carcere a due anni, per questi si estende fino a tre anni. Dunque non è giusto il concetto di dire che si vuole porre a riscontro l'articolo della legge con quello corrispondente del Codice penale; basta raffrontare la disposizione dell'alinea secondo colla disposizione dell'articolo 3 ed istituire il paragone per vedere chiaramente se la pena è maggiore o minore.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti la chiusura.

(È deliberata.)

**BORTOLUCCI.** Ho chiesta la parola per un fatto personale.

**PRESIDENTE.** Lo accenni.

**BORTOLUCCI.** L'onorevole relatore mi ha accusato di aver portato lagnanza contro questo progetto di legge anzichè di aver lodato e magnificato il suo sistema, ed è quindi venuto ad intaccare la mia suscettività. (*Voci.* Ah! ah!)

**PRESIDENTE.** Non c'è suscettività di mezzo; non è fatto personale cotesto...

**BORTOLUCCI.** E come posso lodare una legge che restringe di tal guisa la libertà della Chiesa? L'onorevole relatore...

**PRESIDENTE.** Questo, le ripeto, non è fatto personale, per cui ha chiesto di parlare.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** Passeremo ora alla votazione dell'articolo 1, e si procederà comma per comma.

« Sono abrogati gli articoli 268, 269 e 270 del Codice penale del 20 novembre 1859 e surrogati i seguenti:

« Art. 268. Il ministro di un culto che nell'esercizio del suo ministero o con scritti altrimenti pubblicati abbia espressamente censurato o con altro fatto pubblico abbia oltraggiato le istituzioni, le leggi dello Stato, un decreto reale o qualunque altro atto della pubblica autorità, sarà punito col carcere fino a sei mesi e colla multa sino a lire 1000. »

L'onorevole Bortolucci propone che si sopprimano le parole: « o un decreto reale o qualunque altro atto della pubblica autorità. »

Domando se questo emendamento è appoggiato.

(Non è appoggiato.)

Pongo ai voti il primo comma.

(È approvato.)

Secondo comma:

« Art. 269. Se il discorso o il fatto pubblico, di cui nell'articolo precedente, sono diretti a provocare la disobbedienza alle leggi dello Stato o ad atti della pubblica autorità, la pena sarà del carcere da sei mesi a due anni e della multa da mille a due mila lire. »

(È approvato.)

Terzo comma:

« Ove la provocazione sia seguita da sedizione o rivolta, l'autore della provocazione, quando non sia complice, sarà punito col carcere da due a cinque anni e colla multa da due mila a tre mila lire. »

L'onorevole Sulis ne ha proposto la soppressione. Vuol dire che chi intende di approvare l'emendamento soppressivo dell'onorevole Sulis, voterà contro questo comma; chi invece intende di respingere la proposta dell'onorevole Sulis, voterà in favore di questo comma.

Metto ai voti questo comma.

(È approvato.)

Quarto comma:

« Art. 270. Ogni altro fatto che costituisca reato secondo le leggi penali o secondo la legge della stampa, commesso dal ministro del culto nell'esercizio del suo ministero, sarà punito colle pene ivi stabilite, non applicate nel minimo. »

(È approvato.)

Pongo ai voti l'articolo 1 nel suo complesso.

(La Camera approva.)

« Art. 2. È abrogato l'articolo 3 del regio decreto 27 novembre 1870, numero 6030. »

Metto ai voti quest'articolo.

(La Camera approva.)

L'onorevole De Witt ha proposto il seguente articolo aggiuntivo, che diventerebbe il terzo:

« È abolita la custodia preventiva in tutti i procedimenti per reati di stampa. »

L'onorevole De Witt ha facoltà di parlare.

DE WITT. Non creda la Camera che io voglia pronunziare un discorso: dirò solo poche parole.

Ricorderà la Camera come, in occasione d'un'interrogazione o interpellanza diretta dall'onorevole Billia al ministro guardasigilli intorno all'arresto preventivo di alcuni gerenti di giornale, l'onorevole guardasigilli rispose che quel fatto era legale, perchè decretato dall'autorità competente in base alla legge di procedura penale, la quale autorizza l'arresto e la custodia preventiva in tutti i reati puniti col carcere per uno spazio di tempo superiore ai tre mesi.

Per evitare che in avvenire, sotto le apparenze della legalità, vengano perseguitati ed incarcerati i rappresentanti la stampa ho proposto il mio emendamento.

Forse quanto prima avrò l'onore di presentare alla Camera un progetto di legge diretto a regolare la facoltà dei tribunali di decretare la custodia preventiva nei procedimenti per reati comuni; ma intanto, poichè si presenta l'occasione, vorrei togliere una tale facoltà ai giudici inquirenti e alle Camere di Consiglio in tutti i procedimenti per reati di stampa.

Nei procedimenti per reati comuni la custodia preventiva può essere consigliata dal timore di fuga del giudicabile, dalla necessità di conservare il segreto durante l'istruzione.

Non dico che queste ragioni siano assolutamente buone, dico, ed è chiaro, che non militano nei procedimenti per reati di stampa.

La custodia preventiva applicata ai reati di stampa distrugge in radice la libertà della stampa; quindi la ragione consiglia di abolire questa misura esorbitante.

D'altra parte, applicare a tali procedimenti la legge comune, è un errore. I reati di stampa sono un reato *sui generis*: tanto è vero che la pena del carcere inflitta per i medesimi viene espiata in locali diversi da quelli ove si espia la pena inflitta per i reati comuni.

Quindi se il Codice di procedura penale autorizza la custodia preventiva per tutti i reati punibili col carcere per un tempo maggiore di tre mesi, sembrerebbe che questa disposizione generale non dovesse applicarsi ai reati di stampa che sono regolati da una legge speciale.

Ma poichè ormai si è introdotta una giurisprudenza, a senso mio erronea, e, più che erronea, draconiana, per la quale i gerenti di giornali possono subire il carcere preventivo, per questo propongo il mio emendamento.

Ho promesso non fare un discorso, ma soltanto dire poche parole: il mio emendamento non ha bisogno di un lungo commento: *ornari res ipsa vetat contenta doceri*; prego quindi la Camera ad accoglierlo in omaggio alla libertà personale ed alla libertà della stampa.

BONGHI, *relatore*. Io credo che l'onorevole De Witt non abbia trovato il vero modo per tradurre in legge la sua proposta. Bisogna che ne faccia una mozione a parte e un progetto di legge distinto, perchè davvero non ha nessuna ragione di essere posta per appendice alla legge attuale che tratta di tutt'altra cosa.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Io non entro in questo momento a discutere la proposta De Witt, perchè non è il caso di trattare ora dell'arresto preventivo nei reati di stampa. Noi ci occupiamo di due articoli del Codice penale che formano materia assolutamente estranea al subbietto dall'onorevole De Witt accennato, e quindi non potrebbe nemmeno essere preso in considerazione.

Chiedo adunque che la Camera respinga questa proposta.

**PRESIDENTE.** Onorevole De Witt, la ritira?

**DE WITT.** Per non compromettere il principio contenuto nella mia proposta, la ritiro.

**PRESIDENTE.** Si procederà dunque alla votazione per scrutinio segreto...

**CRISPI.** Domando la parola per una proposta.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Crispi.

**CRISPI.** Siccome gli articoli su cui abbiamo discusso furono con legge speciale pubblicati in Toscana, crederci necessaria un'aggiunta colla quale si dicesse: « La presente legge avrà vigore in Toscana. »

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Prego l'onorevole Crispi di voler riflettere che questa è legge che si fa per tutta l'Italia, e che, siccome l'articolo attuale è diretto a sostituire i precedenti articoli 267, 268, 269 e 270, naturalmente li sostituisce in Toscana, dove sono stati pubblicati con legge speciale, come in tutte le altre parti del regno.

**CRISPI.** Quella era una legge speciale.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Che viene ad essere sostituita...

**CRISPI.** Credo che bisogna dirlo.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Lo credo inutile. È una legge fatta per tutta l'Italia.

**CRISPI.** Vi sono due Codici penali, uno vigente in Toscana, l'altro in tutto il resto del regno. Per supplire ad una lacuna del primo, furono espressamente pubblicati gli articoli 268, 269 e 270 nella Toscana; si tratta dunque, a parer mio, di una legge speciale, e poichè questi articoli del Codice penale delle altre provincie vengono modificati, si dica, per togliere ogni dubbio: « La presente legge avrà vigore anche in Toscana. »

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Me ne rimetto al giudizio della Camera; ma indubitatamente credo che non c'è proprio da temere che la difficoltà posta innanzi dall'onorevole Crispi possa mai sorgere.

In Toscana sono in vigore, sebbene in forza di legge speciale, questi tre articoli del Codice penale, che sono vigenti in tutto il regno. Ora, se a questi tre articoli, con una legge generale se ne surrogano altri, è evidente che questa surroga, come in tutto il resto d'Italia, deve avere effetto in Toscana.

Persisto quindi a credere che il dubbio esposto dall'onorevole Crispi sia infondato, e perciò la sua proposta inutile.

**PRESIDENTE.** Onorevole Crispi, ella fa una proposta formale, oppure prende atto di questa dichiarazione?

**CRISPI.** Per me non fa nulla; i magistrati ne prendano atto.

**PRESIDENTE.** Non essendovi proposte, si verrà alla votazione per scrutinio segreto su questo progetto di legge e sugli altri due che furono già approvati per alzata e seduta.

Ora vorrei fare una proposta.

Siccome abbiamo nel Comitato dei lavori urgenti e molto importanti, nè lo stesso può dirsi ora per quanto si riferisce alla seduta pubblica, io proporrei che domani la Camera non tenesse seduta pubblica, ma si riunisse in Comitato privato, onde procedere alla discussione sulla legge dei provvedimenti di sicurezza pubblica; in tal modo si potrebbe poi addivenire alla nomina della Commissione e preparare la relazione.

*Una voce.* A che ora?

**PRESIDENTE.** Proporrei il Comitato al tocco.

**ASPRONI.** A mezzogiorno.

**PRESIDENTE.** Al tocco la Camera si riunirebbe in Comitato privato e continuerebbe la seduta fino alle sei. Per tal modo è lecito sperare che quell'importante progetto di legge possa essere deliberato.

Dunque, se non ci sono opposizioni, s'intenderà che domani la Camera non terrà seduta pubblica, ma si riunirà in Comitato privato al tocco.

#### PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE E DI TRE DISEGNI DI LEGGE.

**VARÈ, relatore.** Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul progetto di legge che riguarda la promulgazione nelle provincie venete delle leggi per le tasse sulla manomorta e sulle carte da giuoco. (V. Stampato n° 84-A)

Questo progetto di legge è di sua natura urgente come la Camera sa, poichè è connesso all'altro votato per urgenza sull'unificazione legislativa.

**PRESIDENTE.** Questa relazione sarà stampata e distribuita.

L'onorevole ministro per le finanze ha facoltà di parlare per presentare alcuni progetti di legge.

Invito i signori deputati a non abbandonare i loro posti.

**SELLA, ministro per le finanze.** Ho l'onore di presentare alla Camera tre progetti di legge: Uno per l'approvazione di contratti di vendita di stabili demaniali a diversi comuni ed altri corpi morali del regno. (V. Stampato n° 95)

Il secondo per estendere al nuovo cavo di diramazione delle acque del canale *Cavour* fra i torrenti Ago-

gna e Terdoppio la proibizione di aprire nuovi fontanili scorrenti in trincee, e di approfondire ed allargare quelli esistenti. (V. *Stampato n° 97*)

Il terzo per l'iscrizione in bilancio di assegni dovuti a diverse opere pie di Napoli e della Toscana e delle somme occorrenti per il pagamento degli arretrati e per l'esecuzione delle transazioni stipulate. (V. *Stampato n° 96*)

Ricorderà la Camera che nel 1865, quando si pubblicò la legge comunale e provinciale, che metteva a carico dei comuni e delle provincie tutti gli assegni di tale natura, io pensai che la cosa più semplice fosse di depennare dal bilancio passivo tutti questi sussidi; ma poi si riconobbe che parecchi di essi erano a titolo oneroso, e per conseguenza non potevano essere contemplati dalla legge. Vi furono liti, poi vi furono transazioni, e la definizione di parecchie di queste vertenze.

Ora, siccome si tratta, non di una questione di principii, ma della soluzione di questioni giuridiche, io proporrei che questo progetto di legge fosse mandato, se la Camera lo crede, alla Commissione del bilancio.

**PRESIDENTE.** Si dà atto all'onorevole ministro delle finanze della presentazione di questi tre progetti di legge, che saranno stampati e distribuiti al Comitato.

Quanto all'ultimo però, quello riflettente alcuni assegni ad opere pie, se non vi sono opposizioni, sarà trasmesso alla Commissione del bilancio.

(La Camera approva.)

Ora si procede all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge stati discussi, e sarà pubblicato il nome degli assenti. Prego dunque

i signori deputati di non deporre il loro voto, se non quando saranno chiamati.

(*Si procede all'appello nominale e quindi allo spoglio.*)

Debbo constatare con mio rammarico che la Camera non si è trovata in numero; perciò è nulla la votazione.

Non aggiungo altre parole a quelle che ho proferite ieri sopra queste deplorabili mancanze; giudicherà il paese.

La seduta è levata alle ore 5 1/2.

*Ordine del giorno per la tornata di venerdì.*

1° Votazione per scrutinio segreto sui progetti di legge:

Istituzione di Casse di risparmio postali;

Maggiore spesa sul bilancio 1871 del Ministero dell'interno per i fondi necessari alla Commissione dei sussidi in Roma;

Modificazione di alcuni articoli del Codice penale;

2° Discussione sulle dimande di autorizzazione a procedere giudiziariamente contro i deputati Strada, Casarini, Martire, Valussi e Massarucci;

3° Discussione dei progetti di legge relativi ai conti amministrativi del regno dal 1862 al 1867, e al conto generale dell'amministrazione delle finanze per l'esercizio 1868;

4° Relazione di petizioni;

5° Discussione del progetto di legge sull'ordinamento forestale.